SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Agenzia delle entrate

Istituto universitario navale di Napoli

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ufficio italiano dei cambi

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 marzo 2001, n. **127.**

Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), *c)*, *d)*, *e)*, *i)*, *l)*, *n)*, ed *o)*, e all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 dicembre 2001, sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione.

3. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Il Governo emana, entro dodici mesi dallo scadere del termine di cui al comma 1 e previa acquisizione dei pareri previsti nel comma 2, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse, coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione.

5. Il Governo procede comunque alla emanazione del testo unico qualora il parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il *Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4178):

Presentato dal sen. SENESE ed altri il 28 luglio 1999.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 16 settembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª e giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 2ª commissione il 1º e 9 febbraio 2000.

Esaminato ed approvato in aula il 2 novembre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 7409):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 9 novembre 2000, con pareri delle commissioni I e XIV.

Esaminato dalla II commissione il 21 dicembre 2000, il 23 gennaio 2001, il 13 febbraio 2001.

Esaminato in aula il 26 febbraio 2001 e approvato il 1º marzo 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 1:

— Il testo del comma 1 dell'art. 1 e dell'art. 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 676 (Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), così come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123, è il seguente:

«Art. 1 *(Delega per l'emanazione di disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).* — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) specificare le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, tenendo conto dei princìpi contenuti nella raccomandazione n. R. 10, adottata il 23 settembre 1983 dal Consiglio d'Europa, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla durata della loro conservazione ed alle garanzie adeguate prescritte dalla normativa comunitaria riguardo ai dati raccolti per scopi diversi da quelli statistici, storici o scientifici e successivamente conservati per tali, diverse finalità;

b) garantire la piena attuazione dei principi dalla legislazione in materia di dati personali nell'ambito dei diversi settori di attività, nel rispetto dei criteri direttivi e dei princìpi della normativa comunitaria e delle seguenti raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa;

1) n. R. 1, del 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari, e successive modificazioni;

2) n. R. 20, del 25 ottobre 1985, sui dati utilizzati per fini di direct marketing;

3) n. R. 1, del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati per scopi di sicurezza sociale;

4) n. R. 2, del 18 gennaio 1989, sui dati utilizzati per finalità di lavoro;

5) n. R. 19, del 13 settembre 1990, in materia di dati personali utilizzati per finalità di pagamento e di altre operazione connesse;

6) n. R. 10, del 9 settembre 1991, sulla comunicazione a terzi dei dati personali detenuti da organi pubblici;

7) n. R. 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazione, con particolare riguardo ai servizi telefonici;

c) razionalizzare il trattamento economico del personale del Garante per la protezione dei dati personali in relazione a quello previsto dall'ordinamento per ogni altra Autorità di garanzia secondo il tendenziale criterio dell'uniformità a parità di responsabilità costituzionale;

d) individuare i presupposti per l'attribuzione di un numero di identificazione personale, ivi compreso il codice fiscale, e per il trattamento del medesimo e delle informazioni ad esso connesse, nonché per il collegamento con altri dati, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, prevedendo adeguate garanzie con riferimento ai numeri di identificazione personale connessi a dati di carattere sensibile o idonei a rilevare i provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 2 e 3 del codice di procedura penale;

e) stabilire le modalità e i termini per l'aggiornamento, per la rettificazione e per le altre modificazioni dei dati effettuati in conseguenza dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, quando i dati personali sono riprodotti su disco ottico;

f) prevedere forme semplificate di notificazione del trattamento dei dati personali e del loro trasferimento all'estero, con particolare riguardo ai trattamenti non automatizzati di dati diversi da quelli sensibili e da quelli di cui all'art. 686, del codice di procedura penale, ed ulteriori casi di esonero dal relativo obbligo per trattamenti da individuare preventivamente che, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, non presentino rischi di un danno all'interessato, ferma restando l'applicabilità delle altre disposizioni di legge;

g) prevedere forme di semplificazione degli adempimenti a carico delle piccole imprese e di coloro che esercitano imprese artigiane;

h) estendere l'applicazione delle disposizioni relative al trattamento dei dati da parte di chi esercita la professione di giornalista, ad eccezione delle disposizioni concernenti i dati sensibili, ai soggetti che esercitano con carattere di continuità l'attività di pubblicista o di praticante giornalista iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

i) adattare, ai trattamenti in ambito pubblico esclusi dall'applicazione della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i pricnìpi desumibili dalla medesima legislazione, sulla base dei seguenti criteri:

1) pieno recepimento dei princìpi medesimi;

2) rispetto dei princìpi stabiliti dalla Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonché dalla normativa comunitaria, tenendo conto dei criteri di cui alla raccomandazione n. R. 15, adottata il 17 settembre 1987 dal Consiglio d'Europa;

3) ricognizione puntuale dei soggetti pubblici titolari dei trattamenti esclusi, nonché dei medesimi trattamenti;

4) introduzione degli adattamenti resi indispensabili dalla specificità degli interessi perseguiti dai suddetti trattamenti in ambito pubblico;

5) particolare considerazione per i trattamenti di dati che implichino maggiori rischi di un danno all'interessato;

6) specificazione delle modalità attraverso le quali si svolge il controllo sul rispetto delle disposizioni di legge che presiedono ai suddetti trattamenti in ambito pubblico;

l) prevedere norme che favoriscano lo sviluppo dell'informatica giuridica e le modalità di collegamento, per l'autorità giudiziaria e per l'autorità di pubblica sicurezza, con le banche dati della pubblica amministrazione;

m) mantenere il raccordo tra le attività del Garante per la protezione dei dati personali e quelle dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, anche modificando le disposizioni della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, nonché l'armonizzazione dello stato giuridico del relativo personale;

n) stabilire le modalità applicative della legislazione in materia di protezione dei dati personali ai servizi di comunicazione e di informazione offerti per via telematica, individuando i titolari del trattamento di dati inerenti i servizi accessibili al pubblico e la corrispondenza privata, nonché i compiti del gestore anche in rapporto alle connessioni con reti sviluppate su base internazionale;

o) individuare i casi in cui, all'atto della comunicazione e della diffusione di dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni, debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati».

«Art. 2 *(Delega per l'emanazione di disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).* — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rispetto dei princìpi e della impostazione sistematica della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

b) introduzione delle sole correzioni a tale legislazione che, dopo il primo periodo di applicazione della medesima, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e nelle materie di sua competenza l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, si dimostrino necessarie per realizzarne pienamente i princìpi o per assicurarne la migliore attuazione o per adeguarla all'evoluzione tecnica del settore».

01G0189

LEGGE 26 marzo 2001, n. **128.**

Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 168 del codice penale è aggiunto il seguente:

« La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale ».

ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 624 del codice penale, le parole da: « reclusione »

fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione ».

2. Dopo l'articolo 624 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 624-*bis*. — *(Furto in abitazione e furto con strappo)*. – Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61 ».

3. Al primo comma dell'articolo 625 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, dopo le parole: « la pena » sono inserite le seguenti: « per il fatto previsto dall'articolo 624 »;

b) il numero 1) è soppresso;

c) al numero 4), le parole: « , ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona » sono soppresse.

4. Dopo l'articolo 625 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 625-*bis*. *(Circostanze attenuanti)* – Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-*bis* e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare ».

ART. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *2.* Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo ».

ART. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo le parole: « fatta eccezione » sono inserite le seguenti: « della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e ».

ART. 5.

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 284 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 5-*bis*. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie ».

ART. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 437 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: « solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)* ».

2. All'articolo 610 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« *1.* Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammis-

sibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte.

1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario »;

b) il comma 4 è abrogato;

c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.

3. Il comma 2 dell'articolo 611 del codice di procedura penale è abrogato.

4. Dopo l'articolo 169 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 169-*bis. (Sezione della corte di cassazione per l'esame dell'inammissibilità dei ricorsi).* — *1.* La sezione di cui al comma 1 dell'articolo 610 del codice è predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento tabellare riguardante la corte di cassazione ».

5. Dopo l'articolo 624 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 624-*bis. (Cessazione delle misure cautelari).* — *1.* La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari ».

6. Dopo l'articolo 625 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 625-*bis.* – *(Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto).* — *1.* È ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione.

2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione.

3. L'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento.

4. Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore ».

ART. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 327 del codice di procedura penale, sono aggiun in fine, le parole: « che, anche dopo ıa comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli ».

ART. 8.

1. Il comma 3 dell'articolo 348 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *3.* Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone pronta-

mente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova ».

ART. 9.

1. Al comma 2 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, dopo la parola: « tempestivamente, » sono inserite le seguenti: « ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, ».

ART. 10.

1. Al comma 2, lettera *e)*, dell'articolo 380 del codice di procedura penale, le parole da: « taluna » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale ».

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

« *e-bis)* delitti di furto previsti dall'articolo 624-*bis* del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale ».

3. L'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — *1.* Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi, si procede d'ufficio e si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni.

2. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo 61 o dall'articolo 625, numeri 2), 3), 4), 5) e 7), del codice penale, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni.

3. La pena di cui al comma 2 si applica ai delitti di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale aggravati ai sensi del comma 1.

4. La pena prevista al comma 3 è diminuita fino a due terzi quando il fatto è di lieve entità ».

ART. 11.

1. Al comma 1 dell'articolo 384 del codice di procedura penale, dopo le parole: « elementi che » sono inserite le seguenti: « , anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, ».

ART. 12.

1. Al comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera *c)*, e 280 ».

ART. 13.

1. Il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *3.* Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa ».

ART. 14.

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere *b)* e *c)* »;

b) al comma 2, dopo le parole: « alla sanzione che » sono inserite le seguenti: « sia stata o »;

c) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-*bis*, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole ».

ART. 15.

1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

« Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico.

Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto »;

b) all'articolo 7, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura »;

c) all'articolo 7, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta ».

ART. 16.

1. Il terzo comma dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i re-

sponsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale ».

ART. 17.

1. Il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini.

2. Qualora vittime di reati siano soggetti portatori di *handicap*, persone anziane o altrimenti impedite, in seguito alle richieste di intervento da questi inoltrate un appartenente alle forze dell'ordine si reca al domicilio della vittima stessa anche al fine di stendere e ricevere la relativa denuncia. Le modalità di attuazione del servizio sono stabilite con protocolli di intesa tra comuni e prefetture.

3. Ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi o esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle attività soggette ad autorizzazione disciplinata dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal Ministro dell'interno con regolamento da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro per gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Relativamente alle attività sottoposte ai controlli di prevenzione di cui al comma 3, il prefetto, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può richiedere all'organo competente per il rilascio del provvedimento autorizzatorio, che provvede in base alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, la sospensione o la revoca del provvedimento stesso, ovvero la cessazione dell'attività esercitata in assenza di questo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

5. La relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, comprende anche tutti i dati relativi alle iniziative di cui al presente articolo, suddivisi su base provinciale. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati definiscono modalità per l'esame di tale relazione.

ART. 18.

1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al fine di consentire che il personale delle Forze di polizia venga impiegato nel diretto contrasto della criminalità, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, adotta uno o più specifici programmi di utilizzazione, da parte dei prefetti delle province in cui le suddette esigenze si sono manifestate, di contingenti di personale militare delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico. Tale per-

sonale è posto a disposizione dei prefetti dalle autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata. I programmi hanno la durata massima di sei mesi, rinnovabile, e definiscono i contingenti massimi di personale militare delle Forze armate utilizzabili in ciascuna provincia e le direttive di impiego del personale medesimo nel rispetto delle norme vigenti e delle risorse disponibili. I programmi sono trasmessi, prima dell'inizio della loro attuazione, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso in cui le Commissioni esprimano parere contrario, i programmi sono sospesi o modificati per essere adeguati al parere. Con le stesse modalità si procede in caso di rinnovo dei programmi.

ART. 19.

1. Nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 i militari delle Forze armate, al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione ed a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario a consentire l'intervento di agenti delle forze dell'ordine. In nessun caso i militari impiegati per i suddetti programmi hanno le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.

ART. 20.

1. Al personale militare impiegato nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 18, e con riferimento al periodo di effettivo impiego nell'ambito di tali programmi, è attribuita una indennità onnicomprensiva determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. Per tale personale militare la predetta indennità, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

ART. 21.

1. Ai fini di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le Forze di polizia conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, istituito dall'articolo 8 della medesima legge, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative.

2. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, stabilisce, ad integrazione di quanto già disposto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e successive modificazioni, le modalità tecniche con le quali deve essere assicurata l'immissione uniforme negli archivi del Centro elaborazione dati del contenuto di atti, informative e documenti prodotti dalle Forze di polizia e dei dati essenziali delle altre notizie qualificate di reato. Il regolamento stabilisce altresì le modalità con le quali assicurare che, fermo restando il disposto dell'articolo 326 del codice penale e dell'articolo 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la consultazione dei dati e delle informazioni conferiti al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza avvenga con modalità tali da rendere certe, anche mediante l'uso di firme digitali e chiavi biometriche, le identità di coloro che hanno originato l'atto, che hanno provveduto all'inserimento e che comunque vi hanno avuto accesso.

3. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza può attivare connessioni con altri centri di elaborazione dati, pubblici e privati, i quali sono tenuti ad assicurare, al personale autorizzato ed esclusivamente a fini investigativi, l'accesso ai soli dati contrattuali utili per la completa identificazione dei titolari di rapporti con enti e società di gestione di pubblici servizi e per la conoscenza di dati essenziali sulla tipologia di servizio prestato.

4. Ferme le disposizioni di cui al titolo II del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1982, nei limiti in cui i dati immessi debbano restare segreti ai sensi dagli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale, la consultazione del contenuto delle informazioni e dei documenti secretati è riservata ad ufficiali di polizia giudiziaria individuati, con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Direttore generale della pubblica sicurezza, tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo forestale dello Stato, che siano assegnati ai servizi di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56 del codice di procedura penale o che prestino servizio presso la Direzione investigativa antimafia o la Direzione centrale per i servizi antidroga ovvero presso gli uffici centrali della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri che svolgono istituzionalmente attività investigativa per il contrasto dell'eversione e del terrorismo.

5. I nominativi degli ufficiali di polizia giudiziaria autorizzati ad accedere ai dati secretati sono tempestivamente comunicati dal Dipartimento della pubblica sicurezza alle procure della Repubblica presso i tribunali territorialmente competenti.

6. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi si osservano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

ART. 22.

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è fissata nella misura massima di lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 465):

Presentato dall'on. SIMEONE il 9 maggio 1996.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 luglio 1996, con pareri delle commissioni, I, IV, V e comitato per la legislazione.

Esaminato dalla II commissione il 27 e 28 luglio 1999, il 7 settembre 1999, l'8, 15, 16, 17, 22, 23, 24 febbraio 2000.

Esaminato in aula il 18 gennaio 1999, il 28 febbraio 2000, il 23 marzo 2000, il 23, 24 gennaio 2001 e approvato il 25 gennaio 2001, in un testo unificato con gli atti n. 2925 (PISAPIA), n. 3410 (SINISCALCHI ed altri), n. 5417 (FOTI ed altri), n. 5666 (SODA ed altri), n. 5840 (NERI ed altri), n. 5925 (disegno di legge di iniziativa del Governo), n. 5929 (FRATTA PASINI), n. 6321 (VELTRI), n. 6336 (GAMBALE ed altri), n. 6381 (SARACENI).

Senato della Repubblica (atto n. 4963):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 2 febbraio 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª e 9ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 13, 14 e 21 febbraio 2001.

Nuovamente assegnato alla 2ª commissione, in sede referente, il 21 febbraio 2001.

Esaminato dalla 2ª commissione il 21 e 22 febbraio 2001.

Esaminato in aula il 1º marzo 2001 ed approvato il 6 marzo 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 164, comma 4, del codice penale:

«4. La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163».

— Si riporta il testo dell'art. 444, comma 3, del codice di procedurta penale:

«3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta».

— Si riporta il testo dell'art. 674 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 674 *(Revoca di altri provvedimenti)*. — 1. La revoca della sospensione condizionale della pena della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

1-bis. *Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 168 del codice penale*».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 624 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 624 *(Furto)*. — Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la *reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila ad un milione.*

Agli effetti della legge penale, si considera «cosa mobile» anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7, e 625».

— Si riporta il testo dell'art. 625 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 625 *(Circostanze aggravanti)*. — La pena *per il fatto previsto dall'art. 624* è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni:

1) *(Soppresso).*

2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;

4) se il fatto è commesso con destrezza;

5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;

6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti. ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni».

— Per il testo dell'art. 61 del codice penale vedi note all'art. 10.

— Per il testo degli articoli 624, 624-*bis* e 625 del codice penale, vedi note all'art. 2.

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 148 del codice di procedura penale, come modificato della legge qui pubblicata:

«Art. 148 *(Organi e forme delle notificazioni)*. — 1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

«2. *Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo*».

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti.

4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 278 del codice procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 278 *(Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure).* — 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione *della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'art. 61 del codice penale e* della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze [aggravanti] per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale. *(Omissis).*».

— Per il testo dell'art. 61 del codice penale vedi note all'art. 10.

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 284 del codice di procedura penale, come modificato della legge qui pubblicata:

«Art. 284 *(Arresti domiciliari).* — 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.

2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.

5-bis. *Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.*».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 437 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 437 *(Ricorso per cassazione).* — 1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione, *solamente per i motivi indicati all'art. 606, comma 1, lettere b), d)* ed *e)*».

— Si riporta il testo del comma 1 e dell'art. 606 del codice di procedura penale:

«1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;

d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 495, comma 2;

e) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato».

— Si riporta il testo dell'art. 610 del codice civile di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 610 *(Atti preliminari).* — 1. *Il presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'art. 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della Corte.*

1-*bis. Il presidente della Corte di casazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.*

2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.

3. Il presidente della Corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'art. 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione.

4. *(Abrogato).*

5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio.».

— Si riporta il testo dell'art. 611 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 611 *(Procedimento in camera di consiglio).* — 1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la Corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'art. 442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'art. 127, la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.».

2. *(Abrogato).*

— Per il testo del comma 1 dell'art. 610 del codice di procedura penale vedi note all'art. 6.

— Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, reca: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

— Si riporta il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale:

«Art. 127 *(Procedimento in camera di consiglio).* — 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 327 del codice di procedura penale, come modificato della legge qui pubblicata:

«Art. 327 *(Direzione delle indagini preliminari).* — 1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria *che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli*».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 348 del codice di procedura penale, come modificato della legge qui pubblicata:

«Art. 348 *(Assicurazione delle fonti di prova).* — 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'art. 55, raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.

2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:

a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;

b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;

c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.

3. *Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'art. 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova.*

4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera».

— L'art. 370 del codice di procedura penale reca: «Atti diretti e atti delegati».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 354 del codice di procedura penale, come modificato della legge qui pubblicata:

«2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1, si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente *ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini,* gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose . Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 380 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 380 *(Arresto obbligatorio in flagranza).* — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufflciali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600-*bis*, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-*ter*, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'ar. 600-*quinquies* del codice penale;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 *o quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;*

e-bis) *delitti di furto previsti dall'articolo 624*-bis *del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;*

f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, terzo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-*bis* del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416, commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, *i)* del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiara-

zione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà».

— Per il testo dell'art. 625 del codice civile si veda nelle note all'articolo.

— Si riporta il testo dell'art. 62 del codice penale:

«Art. 62 *(Circostanze attestanti comuni)*. — Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;

4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;

5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato».

— Per l'art. 624 del codice penale, si veda nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 61 del codice penale:

«Art. 61 *(Circostanze aggravanti comuni)*. — Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1) avere agito per motivi abbietti o futili;

2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;

3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio o rivestita della qualità di Ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione, o di ospitalità».

— Per il testo dell'art. 625 del codice penale, si veda nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 624-*bis* del codice penale e veda l'art. 2 della legge qui pubblicata.

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 384 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«1. Anche fuori dei casi di flagranza quando sussistono specifici elementi che, *anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato*, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 391 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 5. — Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'art. 291. *Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'art. 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera* c) *e 280*».

— Si propone il testo del comma 2 dell'art. 381 del codice di procedura penale:

«2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4 e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, comma 2 del codice penale;

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del codice penale;

f) lesione personale prevista dall'art. 582 del codice penale;

g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, comma 2 del codice penale;

i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale;

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110».

— Si riporta il testo degli articoli 274 e 280 del codice di procedura penale:

«Art. 274 *(Esigenze cautelari).* — 1. Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;

b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni».

«Art. 280 *(Condizioni di applicabilità delle misure coercitive).* — 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2, non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 275 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 275 *(Criteri di scelta delle misure).* — 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

1-bis. *Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'art. 274, comma 1, lettere* b) *e* c).

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che *sia stata o* si ritiene possa essere irrogata.

2-*bis.* Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

2-ter. *Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1*-bis, *risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'art. 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'art. 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.*

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 416-*bis* del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni [o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere].

4-*bis.* Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclainata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'art. 286-*bis*, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4-*ter*. Nell'ipotesi di cui al comma 4-*bis*, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-*quater*. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'art. 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*ter*. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

4-*quinquies*. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

5. *(Omissis)».*

— Per il testo dell'art. 274 del codice di procedura penale, vedi nelle note all'art. 12.

— Per il testo dell'art. 380 del codice di procedura penale, vedi nelle note all'art. 10.

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali):

«Art. 7. — Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 è comunicata al questore per l'esecuzione.

Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quanto sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.

Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta».

Nota all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) e ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 20 *(Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica).* — Presso la prefettura è istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell'amministrazione penitenziaria, del Corpo nazione dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle amministrazioni locali interessate o della polizia municipale.

Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente.

Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato».

Note all'art. 17:

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca: «Abbograzione del testo unico delle legge di pubblica sicurezza.

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287, «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e nell'attività dei pubblici esercizi):

«Art. 9 *(Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica).* — 1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui all'art. 3.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.

3. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate».

— Si riporta il testo dell'art. 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza):

«Art. 113 *(Relazione del Ministro dell'interno).* — Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività delle Forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale».

Nota all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121:

«Art. 13 *(Prefetto).* — Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.

Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.

A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.

Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.

Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.

Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge».

Note all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121:

«Art. 6 *(Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia).* — Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:

a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette Forze di polizia;

b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;

c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica;

d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle Forze di polizia;

e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle Forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;

f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole Forze di polizia;

g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.

Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre Forze di polizia e delle altre

amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.

Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.

Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. È comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla aosta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattasi di pubblico dipendente.

Il compenso è stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, reca: «Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro di elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

— Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale:

«Art. 326 *(Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)*. — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvolga illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni».

— Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121:

«Art. 12 *(Sanzioni)*. — Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizoni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti della stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi».

— Il titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, tratta delle «Procedure per l'eccesso e la comunicazione dei dati e relativo regime di autorizzazione».

— Si riporta il testo degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale:

«Art. 114 *(Divieto di pubblicazione di atti e di immagini)*. — 1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

2. È vietata la pubblicazione, anche parziale degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.

4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'art. 472, commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.

6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.

6 *bis*. È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto».

«Art. 329 *(Obbligo del segreto)*. — 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni».

— Per il testo dell'art. 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121, vedi note all'art. 21.

01G0167

LEGGE 28 marzo 2001, n. **129.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, recante interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, recante interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 FEBBRAIO 2001, N. 17

All'articolo 1:

al comma 2, dopo le parole: « data di entrata in vigore » *sono inserite le seguenti:* « della legge di conversione »;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La liquidazione del saldo è subordinata all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico ai sensi del comma 2, lettere *a)* e *d)* »;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « bilancio triennale » *sono inserite le seguenti:* « 2001-2003, »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis.* Al fine di consentire il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti della spesa sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della sanità del 16 febbraio 2001, sono tenute a trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati relativi ai costi e ai ricavi aziendali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, rilevati attraverso un modello da adottare con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto ministeriale sono anche stabiliti i tempi e le modalità per l'invio del predetto modello.

4-*ter.* Ai fini della verifica degli effettivi andamenti della spesa sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel trasmettere al Ministero della sanità i dati relativi ai costi aziendali, evidenziano separatamente le poste relative alle valutazioni di fine esercizio.

4-*quater.* Con effetto dall'anno 2001, le anticipazioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, possono essere concesse dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica limitatamente al primo semestre di ciascun anno ».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« *1.* All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"*4.* Per consentire all'Agenzia di fare fronte tempestivamente e compiutamente ai propri compiti istituzionali, in particolare per quanto concerne il supporto al Ministero della sanità per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, da correlare effettivamente alle risorse finanziarie necessarie e disponibili, la dotazione organica del relativo personale è determinata in cinquanta unità di personale di ruolo e in trenta unità di personale con contratto a termine di diritto privato. L'Agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unità".

1-bis. È abrogata la tabella A allegata al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 »;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« *2.* Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, è inserito il seguente:

" ART. 2-*bis.* – *(Regolamento di organizzazione e funzionamento)* – *1.* Con regolamento del consiglio di amministrazione, approvato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvate le norme sul funzionamento degli organi dell'Agenzia, con la previsione di sottoporre all'approvazione dei Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i bilanci e i rendiconti; sull'organizzazione dei servizi; sulla gestione amministrativo-contabile; sull'ordinamento del personale, articolando quello di ruolo in quattro categorie e in un livello di dirigenza, quest'ultimo nel limite di otto unità, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina relativa all'ordinamento del personale sono previste norme di prima attuazione per il conferimento di non oltre il venticinque per cento dei posti istituiti di livello non dirigenziale mediante concorso riservato al personale già in servizio".

2-*bis.* All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, le parole: "secondo la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "secondo la procedura prevista dall'articolo 2-*bis* del presente decreto".

2-*ter.* Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è abrogato.

2-*quater.* Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per

la copertura dei posti di ruolo dirigenziale di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, introdotto dal comma 2 del presente articolo, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali può avvalersi delle graduatorie relative ai concorsi dirigenziali banditi dal Ministero della sanità »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta" »;

al comma 4, sono premesse le parole: « All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5" »; *e le parole:* « come rideterminato » *sono sostituite dalle seguenti:* « come rideterminata ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7623):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO), dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (VISCO) il 20 febbraio 2001.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 20 febbraio 2001 con pareri delle commissioni I, V, XI del comitato per la legislazione e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione il 28 febbraio 2001; il 1°, 7 e 8 marzo 2001.

Relazione scritta presentata l'8 marzo 2001 (atto n. 7623/*A* - relatore on. SCANTAMBURLO).

Esaminato in aula ed approvato il 14 marzo 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 5045):

Assegnato alla 12ª commissione (Affari sociali), in sede referente, il 16 marzo 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 marzo 2001.

Esaminato dalla 12ª commissione il 21 marzo 2001.

Esaminato in aula ed approvato il 21 marzo 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 63.

01G0190

LEGGE 30 marzo 2001, n. **130.**

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 411 del codice penale).

1. All'articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni ».

ART. 3.

(Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regola-

mento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera *b)*, numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera *b)*, numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

ART. 4.

(Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

1. Al primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: « almeno duecento metri dai centri abitati » sono inserite le seguenti: « , tranne il caso dei cimiteri di urne ».

ART. 5.

(Tariffe per la cremazione).

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

ART. 6.

(Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.

2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2.

ART. 7.

(Informazione ai cittadini).

1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.

2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto

in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

ART. 8.

(Norme tecniche).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 307):

Presentato dall'on. SCALIA il 9 maggio 1996.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 16 ottobre 1996 con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI e VIII.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 15 febbraio 2000, 14 marzo 2000, il 18-20 luglio 2000, il 19-20 settembre 2000, il 1° febbraio 2001.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 14 febbraio 2001.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 15 e 21 febbraio 2001 e approvato il 21 febbraio 2001 in un testo unificato con gli atti n. 585 (SODA e BRACCO), n. 1666 (NEGRI ed altri), n. 2387 (BIELLI), n. 5793 (BIELLI ed altri), n. 6055 (ALTEA), n. 6156 (CACCAVARI), n. 6609 (SCALTRITTI).

Senato della Repubblica (atto n. 5023):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 5 marzo 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 13ª e parlamentare per le questioni regionali.

Nuovamente assegnato alla 12ª commissione, in sede referente, il 7 marzo 2001.

Esaminato dalla 12ª commissione il 7 marzo 2001.

Esaminato ed approvato in aula il 7 marzo 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— L'art. 411 del codice penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 411 *(Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere)*. — Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) lettera abrogata dall'art. 74, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, reca: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria».

— Il testo degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, è il seguente:

«Art. 74 *(Parentela)*. — La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 *(Linee della parentela)*. — Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 *(Computo dei gradi)*. — Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite

Art. 77 *(Limite della parentela)*. — La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati».

— Il testo dell'art. 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è il seguente:

«Art. 3 *(Definizioni stradali e di traffico)*. — 1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

(Omissis).

8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.».

Nota all'art. 4:

— Il testo del primo comma dell'art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 338. — I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati, *tranne il caso dei cimiteri di urne*. È vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri.».

Nota all'art. 6:

— L'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è il seguente:

«Art. 113 *(Forme di gestione)*. — 1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116.».

01G0183

LEGGE 3 aprile 2001, n. **131.**

Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in L. 215.730 a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. L'adeguamento con le modalità e i criteri fissati dall'articolo 3, comma 4, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è applicato con periodicità annuale a decorrere dal 1° gennaio 2003.

3. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Salvo quanto stabilito nei commi da 1 a 3, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 87.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede per gli anni 2002 e 2003 e a regime mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4606):

Presentato dal sen. GALDI ed altri, l'11 maggio 2000.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 25 maggio 2000 con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 17, 23, 24, 31 gennaio 2001 e 6 febbraio 2001.

Assegnato nuovamente alla 11ª commissione, in sede deliberante, il 7 febbraio 2001 con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante, il 14 febbraio 2001 ed approvato in un testo unificato con i numeri 4618 (BONATESTA ed altri) e 4627 (TOMASSINI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 7616):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 19 febbraio 2001 con parere delle commissioni I e V.

Nuovamente assegnato alla XII commissione, in sede legislativa, l'8 marzo 2001 con il parere delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione ed approvato l'8 marzo 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, commi 1, 2 e 4:

— Il testo dell'art. 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), è il seguente:

«Art. 3 *(Istituzione, misura e periodicità di una speciale indennità in favore dei ciechi parziali).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilità.

2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all'art. 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

3. L'indennità speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili.

4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656».

Note all'art. l, comma 3:

— Il testo dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 130 *(Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili).* — 1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.

3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.

4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario».

01G0184

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 6 febbraio 2001, n. **132.**

Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84/1994.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186, che prevede la fissazione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di criteri vincolanti ai fini della regolamentazione dei servizi portuali da parte delle autorità portuali, dove istituite, o delle autorità marittime;

Visto l'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 come modificato dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2000 che disciplina il lavoro portuale temporaneo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;

Vista la comunicazione effettuata con nota n. 351 del 5 febbraio 2001, al Presidente del Consiglio dei Ministri:

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri vincolanti ai quali devono attenersi le autorità portuali, dove istituite, o le autorità marittime, per la regolazione e la disciplina dei servizi portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «autorità competente» l'autorità portuale, dove istituita, o l'autorità marittima nella persona del Capo del circondario;

b) per «la legge» la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.

Art. 2.

Servizi portuali

1. Sono servizi portuali le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali.

2. Per «ciclo delle operazioni portuali» si intende l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, rese in ambito portuale dalle imprese, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa.

3. Il carattere specialistico delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla particolare competenza tecnica del fornitore, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio.

4. Il carattere complementare ed accessorio delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla circostanza che, pur trattandosi di attività distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali, siano funzionali al proficuo svolgimento del medesimo, contribuiscano a migliorare la qualità di quest'ultimo in termini di produttività, celerità e snellezza, risultino necessarie per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attività del ciclo.

5. L'individuazione dei servizi ammessi deve essere compiuta da parte dell'autorità competente, sulla base delle esigenze operative del porto, delle imprese autorizzate e operanti, e delle specifiche necessità risultanti dall'organizzazione locale del lavoro portuale.

Art. 3.

Autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali è rilasciata, anche nel caso di autoproduzione, dall'autorità competente per uno o più servizi portuali da indicarsi nella stessa autorizzazione.

2. L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge, sentita la commissione consultiva locale, determina annualmente, assicurando la più ampia concorrenza, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo per lo svolgimento di ciascun servizio portuale e stabilisce, per la presentazione delle domande, un termine di scadenza che, al fine di assicurare la parità di trattamento dei soggetti istanti, deve considerarsi perentorio. Di tali determinazioni deve darsi comunicazione mediante affissione all'albo dell'autorità competente.

3. L'autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione, deve tenere conto della rispondenza dell'organizzazione del soggetto istante all'attività che intende svolgere, nonché del rispetto da parte dello stesso della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori. A parità di condizioni in caso di più domande è da preferire il soggetto che offra il servizio a condizioni di costo più favorevoli per l'utente.

4. L'autorizzazione è rilasciata, sentita la commissione consultiva locale, sulla base dei criteri enunciati al comma 3 e previa verifica, nell'ambito di un'adeguata istruttoria, della sussistenza dei requisiti stabiliti in applicazione dei criteri di cui al successivo articolo 4, entro novanta giorni dalla richiesta decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta. L'autorità competente può comunque annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dalla stessa autorità.

5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di un canone annuale e alla prestazione di una cauzione determinati nel loro ammontare dall'autorità competente secondo modalità preventivamente individuate e tenendo conto del fatturato del soggetto prestatore del servizio.

6. L'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro, ferma restando la possibilità di rinuncia o decadenza motivata. La decadenza può essere dichiarata per le seguenti ipotesi:

a) perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;

b) omesso pagamento del canone annuale;

c) abusiva sostituzione nell'esercizio delle attività autorizzate;

d) inadempienza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento.

7. Prima di dichiarare la decadenza, l'autorità competente fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.

Art. 4.

Requisiti

1. L'autorità competente determina, parametrandoli al livello ed alla qualità dei traffici portuali, i requisiti di carattere tecnico e organizzativo necessari allo svolgimento dei servizi portuali. Di tali requisiti deve essere data pubblicità preventivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande, mediante affissione all'albo dell'autorità competente.

2. Non può essere autorizzato allo svolgimento dei servizi portuali chi sia stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, agli amministratori ed ai componenti del collegio sindacale.

3. L'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, dovendo svolgere esclusivamente tale funzione, non può essere autorizzata ad esercitare né direttamente né indirettamente le attività di cui all'articolo 16 della legge, né deve essere detenuta da una o più imprese di cui all'articolo 16 della legge e neppure deve detenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui all'articolo 16 della legge.

4. I soci dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo non possono esercitare per conto proprio o tramite partecipazioni dirette o indirette le attività di cui all'articolo 16 della legge. Si considerano partecipazione o detenzione diretta o indiretta dei soci:

a) il possesso di quote di controllo di un'impresa da parte dell'insieme o di parte dei soci di un'altra;

b) il possesso di quote di controllo di un'impresa da parte del singolo socio dell'altra:

c) la partecipazione o detenzione mediante un terzo soggetto partecipato o detenuto.

Art. 5.

Registro dei servizi portuali

1. L'autorità competente istituisce il registro per l'iscrizione dei soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali.

2. Nel registro devono essere indicati:

a) il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la cittadinanza del soggetto autorizzato, se persona fisica; se persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società stessa;

b) l'indicazione del servizio o dei servizi portuali da svolgere;

c) il domicilio o la sede del soggetto autorizzato;

d) il nome e cognome di un eventuale procuratore;

e) l'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con le relative qualifiche;

f) numero e tipo di eventuali mezzi utilizzati nello svolgimento del servizio;

g) il canone annuo e l'ammontare della cauzione;

h) le tariffe relative ai servizi da svolgere.

3. Fermi restando i casi generali di ritiro del provvedimento amministrativo, la decadenza dell'autorizzazione o la cessazione dell'autorizzazione comportano la cancellazione dal registro.

Art. 6.

Vigilanza

1. Le tariffe delle prestazioni dei servizi portuali e le relative variazioni devono essere comunicate all'autorità competente e rese pubbliche. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali assicurano nell'esercizio della propria attività la più ampia trasparenza e garantiscono parità di trattamento a parità di condizioni.

2. L'autorità competente vigila sull'espletamento dei servizi portuali, sull'applicazione delle tariffe indicate dai soggetti autorizzati e riferisce annualmente al Ministero dei trasporti e della navigazione. L'autorità portuale riferisce in sede di relazione annuale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 84 del 1994.

3. L'autorità competente, ferma restando la responsabilità in capo ai soggetti autorizzati in materia di sicurezza del lavoro secondo la vigente normativa, vigila sul rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori da parte dei soggetti che prestano i servizi portuali e verifica annualmente la sussistenza dei requisiti nei confronti dei soggetti autorizzati.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 febbraio 2001

Il Ministro: BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 141

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino della legislazione in materia portuale» (*Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1994, n. 28, supplemento ordinario) come modificato dall'art. 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186, recante: «Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo» (*Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2000, n. 157) è il seguente:

«Art. 16 *(Operazioni portuali).* — 1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione.

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'autorità portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'autorità portuale, o laddove non istituita, dall'autorità marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità.

3-*bis*. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorità competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;

b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;

c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;

d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.

5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'autorità portuale o, laddove non istituita, all'autorità marittima le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione.

6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'art. 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione può essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.

7. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.

7-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato libero, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.

7-*ter*. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.».

— Il testo dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 3 della legge 30 giugno 2000, è il seguente:

«Art. 17 *(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo).* — 1. Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'art. 16, comma 3.

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera *a)*, né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a)*, e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a)*, impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante è tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attività e partecipazioni all'impresa che le dismette.

4. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'art. 21, comma 1, lettera *b)*, nei confronti dell'impresa autorizzata.

5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a)*. Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'art. 21, comma 1, lettera *b)*, che cessano la propria attività. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.

6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano:

a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 196 del 1997;

b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera *a)*, della legge n. 196 del 1997;

c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;

d) i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;

e) le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'art. 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.

8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'art. 5 della legge n. 196 del 1997.

9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'art. 86, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

10. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a)*, e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:

a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima;

b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;

c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori;

d) procedure di verifica e di controllo da parte delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate;

e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.

11. Ferme restando le competenze dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi più gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa.

12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.

13. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'art. 16 e negli atti di concessione di cui all'art. 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui all'art. 21, comma 1, e l'associazione fra le autorità portuali, volti a determinare la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino alla stipula di tale contratto le predette parti determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile.

14. Le autorità portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorità marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva.

15. Le parti sociali indicate al comma 13 regolano le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'art. 1 del decreto 27 novembre 1997, n. 477, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana i regolamenti previsti dall'art. 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996.».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (*Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1, comma 1:

— Per il testo dell'art. 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2, comma 2:

— Per il testo dell'art. 16, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3, comma 2:

— Per il testo dell'art. 16, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4, commi 3 e 4:

— Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6, comma 2:

— Il testo dell'art. 9, comma 3, lettera *c)* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è il seguente:

«Art. 9 *(Comitato portuale).* — 1. Il comitato portuale è composto:

a) dal presidente dell'autorità portuale, che lo presiede;

b) dal comandante del porto sede dell'autorità portuale, con funzione di vice presidente;

c) da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

d) da un dirigente del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

e) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;

f) dal presidente della provincia o da un suo delegato;

g) dal sindaco del comune in cui è ubicato il porto, qualora la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale comprenda il territorio di un solo comune, o dai sindaci dei comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati;

h) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui delegato;

i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

1) armatori;

2) industriali;

3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;

4) spedizionieri;

5) agenti e raccomandatari marittimi;

6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.

I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che è designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori;

l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio;

l-bis) un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal presidente dell'autorità portuale.

2. I componenti di cui alle lettere *i)* e *l-bis*) del comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti il comitato portuale spetterà in ogni caso al nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale è validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente già designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.

3. Il comitato portuale:

a) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento; su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati;

b) adotta il piano regolatore portuale;

c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonché sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione;

d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione e il conto consuntivo;

e) delibera in ordine alle concessioni di cui all'art. 6, comma 5;

f) esprime i pareri di cui all'art. 8, comma 3, lettere *h)* ed *i)*;

g) delibera, su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore ai quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'art. 16, comma 4, e all'art. 18, commi 1 e 3;

h) delibera, su proposta del presidente, la nomina e l'eventuale revoca del segretario generale;

i) delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'art. 10, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalità che lo giustificano;

l) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa di cui all'art. 10;

m) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'art. 18, comma 4;

n) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'art. 23;

n-bis) approva, su proposta del presidente, il regolamento di contabilità, da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione;

n-ter) approva, su proposta del presidente, la partecipazione delle autorità portuali alle società di cui all'art. 6, comma 6.

4. Il comitato portuale si riunisce, su convocazione del presidente, di norma una volta al mese, e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività.

5. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, le deliberazioni del comitato portuale, adottate con il voto favorevole dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti, a norma delle vigenti leggi, ad adottare intese, concerti e pareri nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime, tengono luogo dei predetti atti.».

01G0185

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vidalon Pena Juana Haydee del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vidalon Pena Juana Haydee, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Enfermera conseguito nell'anno 1976 presso la Universidad Nacional «Pedro Ruiz Gallo» di Lambayeque (Perù) della sig.ra Vidalon Pena Juana Haydee, nata a Piura (Perù) il giorno 20 giugno 1948 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vidalon Pena Juana Haydee è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4004

DECRETO 27 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mostacero Leon Iris Soledad del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mostacero Leon Iris Soledad, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 1990 presso la Universidad Nacional de Trujillo (Perù) della sig.ra Mostacero Leon Iris Soledad, nata a Trujillo (Perù) il giorno 11 luglio 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mostacero Leon Iris Soledad è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4005

DECRETO 4 aprile 2001.

Revoca dei decreti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visti i d.d. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, 800.5/L.488-99/D4 dell'11 settembre 2000 e 800.5/L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000 concernenti la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande delle ditte titolari delle specialità, che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra indicati, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, l'aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata — limitatamente alle specialità medicinali sottoelencate — i d.d. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, 800.5/L.488-99/D4 dell'11 settembre 2000 e 800.5/L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ACTRON «5 g gocce orali soluzione» 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 028840066, ditta: Bayer S.p.a.;

ACTRON «25 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite - A.I.C. n. 028840015, ditta: Bayer S.p.a.;

ACTRON «25 mg compresse rivestite» 10 compresse rivestite - A.I.C. n. 028840027, ditta: Bayer S.p.a.;

ACTRON «12,5 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite - A.I.C. n. 028840039, ditta: Bayer S.p.a.;

ACTRON «12,5 mg compresse rivestite» 10 compresse rivestite - A.I.C. n. 028840041, ditta: Bayer S.p.a.;

DOLOFAST GEL «10% gel» tubo 50 g - A.I.C. n. 029775018, ditta: Bracco S.p.a.;

AFLOGINE polvere 12 bustine monodose 5 g - A.I.C. n. 032224014, ditta: Devergé medicina e medicalizzazione S.r.l.;

DIRITROS 8 compresse 250 mg - A.I.C. n. 028434013, ditta: I.B.N. S.r.l.;

FOBIDON AD 6 supposte 60 mg - A.I.C. n. 026388013, ditta: I.B.N. S.r.l.;

FOBIDON BB 6 supposte 30 mg - A.I.C. n. 026388025, ditta: I.B.N. S.r.l.;

FOBIDON 30 compresse 10 mg - A.I.C. n. 026388049, ditta: I.B.N. S.r.l.;

FOBIDON flacone sciroppo 0,1% 120 ml - A.I.C. n. 026388064, ditta: I.B.N. S.r.l.;

ALCOVER 12 flaconcini orali 10 ml - A.I.C. n. 027751078, ditta: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l.;

PRIVITUSS sospensione orale 200 ml - A.I.C. n. 029134018, ditta: Mitim S.r.l.;

LIXIDOL flacone gocce 10 ml 2% - A.I.C. n. 027257094, ditta: Roche S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 4 aprile 2001

Il dirigente: GUARINO

01A4047

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 aprile 2001.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.a.s. SICMU di Maiocco Gianfranco & C, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 6 aprile 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. SICMU - Società italiana commercio macchine utensili di Maiocco Gianfranco & C.;

Visto il proprio provvedimento in data 19 giugno 2000 con il quale è stata autorizzata la presentazione, ai sensi dell'art. 214 della legge fallimentare, della proposta di concordato formalizzata dal sig. Gianfranco Maiocco in qualità di socio accomandatario al tribunale di Torino;

Vista la sentenza in data 21 novembre 2000 con la quale il tribunale di Torino ha approvato la sopradetta proposta di concordato da eseguirsi a cura del dott. Luciano Pandiani, commissario straordinario della S.a.s. SICMU - Società italiana commercio macchine utensili di Malocco Gianfranco & C.;

Vista la nota in data 19 febbraio 2001, con la quale il commissario straordinario comunica l'avvenuta esecuzione del concordato e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che, verificatisi i presupposti sopraindicati, è necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.a.s. SICMU - Società italiana commercio macchine utensili di Maiocco Gianfranco & C., con sede legale in Torino, via Sacchi n. 38, di cui alle premesse.

Art. 2.

Il dott. Luciano Pandiani provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione della S.a.s. SICMU - Società italiana commercio macchine utensili di Maiocco Gianfranco & C.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
ZODDA

01A4003

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2001.

Autorizzazione al laboratorio Analysis S.r.l. - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 17 marzo 1994, protocollo n. 61727, con il quale il laboratorio Analysis S.r.l. - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria, ubicato in località Pantalla di Todi, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certiticati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Analysis S.r.l. - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria, ubicato in località Pantalla di Todi, nella persona del responsabile dott. Roberto Luneia ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Determinazione degli zuccheri riduttori mediante dosaggio iodometrico.

Determinazione dei composti fenolici per via spettrofotometrica.

Determinazione del magnesio mediante spettrofotometrica ad assorbimento atomico.

Determinazione del metanolo per via gascromatografica.

Determinazione del pH per via potenziometrica.

Determinazione del piombo mediante spettrofotometria ad assorbimento atomico.

Determinazione del rame mediante spettrofotometria ad assorbimento atomico.

Determinazione del titolo alcolometrico dopo distillazione per densimetria.

Determinazione dell'acidità totale mediante titolazione potenziometrica.

Determinazione dell'acidità volatile mediante titolazione.

Determinazione dell'anidride solforosa mediante titolazione iodometrica con titolazione automatico.

Determinazione della prolina per via colorimetrica.

Determinazione dello zinco mediante spettrofotometria ad assorbimento atomico.

01A4077

DECRETO 16 marzo 2001.

Autorizzazione al laboratorio Analisi cliniche del dott. Adriano Giusto, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 5 marzo 1997, protocollo n. 60596 con il quale il laboratorio Analisi cliniche dott. Adriano Giusto, ubicato in Oderzo (Treviso) località Rustignè, via Pezza Alta n. 22, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Analisi cliniche dott. Adriano Giusto, ubicato in Oderzo (Treviso), località Rustignè, via Pezza Alta n. 22, nella persona del responsabile dott. Adriano Giusto ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità totale.
Acidità volatile.
Acido malico totale.
Acido tartarico.
Anidride solforosa.
Calcolo dell'acidità fissa.
Ceneri.
Dietilenglicole.
Estratto secco totale.
Ferro.
PH.
Potassio.
Rame.
Saccarosio.
Sodio.
Titolo alcolometrico volumico.
Zinco.
Zuccheri riduttori.
Azoto totale.
Metanolo.
Piombo.

01A4078

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2001.

Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possano concludere in questa Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto l'art. 3-*octies*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che dispone che, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono individuati, sulla base di parametri e criteri generali definiti dalla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997, i profili professionali dell'area socio-sanitaria;

Visto il comma 5 del richiamato art. 3-*octies* che prevede che le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, siano individuate con regolamento del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentita questa Conferenza e siano definiti i relativi ordinamenti didattici;

Visto il decreto del 18 febbraio 2000 del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale con il quale, in conformità ai criteri stabiliti dalla Conferenza unificata (rep. atti n. ....), è stata individuata la figura, il profilo professionale e l'ordinamento didattico dei corsi di formazione dell'operatore socio-sanitario;

Considerato che la Corte dei conti, con ordinanza n. 3/2000, nella adunanza del 21 settembre 2000, ha deliberato di sospendere ogni pronuncia e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza, ai fini del decidere, di questioni di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3-*octies*, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;

Vista la proposta di accordo trasmessa con nota del 15 febbraio 2001 dal Ministero della sanità che, in pari data, è stata inviata alle regioni e province autonome, con il quale si propone in attesa della decisione della Corte costituzionale, che la figura dell'operatore socio-sanitario e il relativo ordinamento siano individuati tramite un accordo tra i Ministri della sanità e della solidarietà sociale e le regioni e province autonome;

Vista la nota del 15 febbraio con la quale la regione Veneto, a nome del coordinamento tecnico interregionale dell'area sanità e servizi sociali, ha avanzato alcune richieste di emendamento alla proposta di accordo, precisando che in caso di accoglimento delle stesse, da parte delle regioni, si intendeva reso il parere a livello tecnico;

Vista la nota del 16 febbraio 2001 con la quale il Ministero della sanità, a cui sono state inoltrate le suddette richieste emendamentive avanzate dalle regioni, ha comunicato di non avere rilievi da formulare in merito;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce

il seguente accordo, nei termini sottoindicati tra il Ministro per la sanità, il Ministro per la solidarietà sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto non più differibile la istituzione di una specifica figura di operatore socio-sanitario che svolga attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, ed a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente;

Considerata la conseguente necessità di attivare immediatamente i relativi corsi di formazione;

Ritenuto che, in attesa della decisione della Corte costituzionale, la disciplina sulla figura di detto operatore e sul relativo ordinamento possa essere adottata tramite un accordo fra i Ministri della sanità e della solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Ritenuto, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti con ordinanza n. 3/2000 in merito al decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale 18 febbraio 2000, concernente la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e la definizione dell'ordinamento didattico, necessario ed urgente attivare i corsi di formazione di operatore socio-sanitario, restando impregiudicate le ulteriori autonome determinazioni delle amministrazioni interessate a seguito ed in conformità della sentenza della Corte costituzionale;

Convengono quanto segue:

in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla legittimità costituzionale dell'art. 3-*octies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e con salvezza delle ulteriori autonome determinazioni dello Stato e delle regioni a seguito ed in conformità alla sentenza della Corte costituzionale, la figura, il profilo professionale ed il relativo ordinamento didattico dell'operatore socio-sanitario sono, provvisoriamente, disciplinati in conformità ai contenuti degli articoli da 1 a 13 del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, 18 febbraio 2000, e relativi allegati, con la precisazione che il contenuto dell'art. 12 va modificato al comma 3 e comma 4, nel testo che qui di seguito si riproduce:

Art. 1.

Figura e profilo

1. È individuata la figura dell'operatore socio-sanitario.

2. L'operatore socio-sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:

a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;

b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

Art. 2.

La formazione

1. La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle regioni e province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanità e dal dipartimento degli affari sociali con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione.

Art. 3.

Contesti operativi

1. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente.

Art. 4.

Contesto relazionale

1. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

Art. 5.

Attività

1. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita:

a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;

b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;

c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.

2. Le attività di cui al comma 1 sono riassunte nell'allegata tabella *A* che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

Competenze

1. Le competenze dell'operatore di assistenza sono contenute nell'allegata tabella *B* che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 7.

Requisiti di accesso

1. Per l'accesso ai corsi di formazione dell'operatore socio-sanitario è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo ed il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.

Art. 8.

Organizzazione didattica

1. La didattica è strutturata per moduli e per aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:

a) un modulo di base;

b) un modulo professionalizzante.

2. I corsi di formazione per operatore socio-sanitario avranno durata annuale, per un numero di ore non inferiore a 1000, articolate secondo i seguenti moduli didattici:

modulo di base: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 200.

Motivazione-orientamento e conoscenze di base:

modulo professionalizzante: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 250;

esercitazioni/stages, numero minimo di ore 100;

tirocinio, numero minimo di ore 450.

3. Le regioni e provincie autonome, attesa l'ampia possibilità di utilizzo dell'operatore socio-sanitario, possono prevedere, per un più congruo inserimento nei

servizi, moduli didattici riferiti a tematiche specifiche sia mirate all'utenza (ospedalizzata, anziana, portatrice di handicap, psichiatrica, con dipendenze patologiche ecc..) sia alla struttura di riferimento (residenza assistita, domicilio, casa di riposo, comunità, ecc.).

4. Oltre al corso di qualificazione di base sono previsti moduli di formazione integrativa, per un massimo di 200 ore di cui 100 di tirocinio; i moduli sono mirati a specifiche utenze e specifici contesti operativi, quali utenti anziani, portatori di handicap, utenti psichiatrici, malati terminali, contesto residenziale, ospedaliero, casa alloggio, RSA, centro diurno, domicilio, ecc.

Modulo tematico: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 50.

Tematiche professionali: tipo di formazione esercitazioni/stages, numero minimo di ore 50.

Specifiche: tipo di formazione tirocinio, numero minimo di ore 100.

Art. 9.

Moduli didattici integrativi post-base

1. Sono previste misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale.

Art. 10.

Materie di insegnamento

1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all'art. 8, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

a) area socio culturale, istituzionale e legislativa;

b) area psicologica e sociale;

c) area igienico sanitaria;

d) area tecnico operativa.

2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell'allegata tabella *C*, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 11.

Tirocinio

1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato, presso le strutture ed i servizi nel cui ambito la figura professionale dell'operatore socio-sanitario è prevista.

Art. 12.

Esame finale e rilascio dell'attestato

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma nel provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive.

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione d'esame, la cui composizione è individuata dal citato provvedimento regionale e della quale fa parte un esperto designato dall'assessorato regionale alla sanità ed uno dall'assessorato regionale alle politiche sociali.

3. In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.

4. All'allievo che supera le prove, è rilasciato dalle regioni e provincie autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali.

Art. 13.

Titoli pregressi

1. Spetta alle regioni e province autonome, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantificare il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio- sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dal presente decreto.

Roma, 22 febbraio 2001

Il presidente: LOIERO

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE PER L'OPERATORE SOCIO-SANITARIO

1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero:

assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;

realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;

collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;

realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;

coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;

aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;

cura la pulizia e l'igiene ambientale.

2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale:

osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente;

collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;

valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;

collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;

riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;

mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale.

3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo:

utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;

collabora alla verifica della qualità del servizio;

concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;

collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;

collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici.

ALLEGATO *B*

COMPETENZE DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO

COMPETENZE TECNICHE

In base alle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure professionali, sa attuare i piani di lavoro.

È in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli ecc.).

È in grado di collaborare con l'utente e la sua famiglia:

nel governo della casa e dell'ambiente di vita, nell'igiene e cambio biancheria;

nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti;

quando necessario, e a domicilio, per l'effettuazione degli acquisti;

nella sanificazione e sanitizzazione ambientale.

È in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonché la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti.

Sa curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare.

Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti.

Sa svolgere attività finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette.

In sostituzione e appoggio dei famigliari e su indicazione del personale preposto è in grado di:

aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;

aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;

osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione ecc.);

attuare interventi di primo soccorso;

effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse;

controllare e assistere la somministrazione delle diete;

aiutare nelle attività di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero ed il mantenimento di capacità cognitive e manuali;

collaborare ad educare al movimento e favorire movimenti di mobilizzazione semplici su singoli e gruppi;

provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella-carrozzella;

collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento;

utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio;

svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche;

accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi.

COMPETENZE RELATIVE ALLE CONOSCENZE RICHIESTE

Conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse.

Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento personalizzati.

Riconosce per i vari ambiti, le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all'utente sofferente, disorientato, agitato, demente o handicappato mentale ecc.

È in grado di riconoscere le situazioni ambientali e le condizioni dell'utente per le quali è necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche.

Conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relativi all'utente.

Conosce le condizioni di rischio e le più comuni sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione.

Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute, rivolti agli utenti e ai loro famigliari.

Conosce l'organizzazione dei servizi sociali e sanitari e quella delle reti informali.

COMPETENZE RELAZIONALI

Sa lavorare in équipe.

Si avvicina e si rapporta con l'utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte le attività quotidiane di assistenza; sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo.

È in grado di interagire, in collaborazione con il personale sanitario, con il malato morente. Sa coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei territori.

Sa sollecitare ed organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione ad iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale.

È in grado di partecipare all'accoglimento dell'utente per assicurare una puntuale informazione sul servizio e sulle risorse.

È in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.

Affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi.

ALLEGATO *C*

OBIETTIVI DI MODULO E MATERIE DI INSEGNAMENTO

OBIETTIVI DI MODULO

Primo modulo (200 ore di teoria):

acquisire elementi di base utili per individuare i bisogni delle persone e le più comuni problematiche relazionali;

distinguere i sistemi organizzativi socio-assistenziali e la rete dei servizi;

conoscere i fondamenti dell'etica, i concetti generali che stanno alla base della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché i principi che regolano il rapporto di dipendenza del lavoratore (doveri, responsabilità, diritti...);

conoscere i concetti di base dell'igiene e i criteri attraverso i quali mantenere la salubrità dell'ambiente.

Secondo modulo (250 ore di teoria, 100 esercitazioni, 450 tirocinio):

riconoscere e classificare i bisogni ed interpretare le problematiche assistenziali derivanti in relazione alle principali caratteristiche del bambino, della persona anziana, della persona con problemi psichiatrici, con handicaps, ecc. o in situazioni di pericolo;

identificare tutti gli elementi necessari alla pianificazione dell'assistenza, collaborando con le figure professionali preposte;

riconoscere le principali alterazioni delle funzioni vitali al fine di attivare altre competenze e/o utilizzare tecniche comuni di primo intervento;

applicare le conoscenze acquisite per: mantenimento di un ambiente terapeutico adeguato - cura della persona - mantenimento delle capacità residue - recupero funzionale;

conoscere ed applicare le diverse metodologie operative presenti nelle sedi di tirocinio;

conoscere i principali aspetti psico-sociali dell'individuo e del gruppo al fine di sviluppare abilità comunicative adeguate alle diverse situazioni relazionali degli utenti e degli operatori nonché conoscere le caratteristiche, le finalità e le prestazioni di assistenza sociale allo scopo di concorrere, per quanto di competenza, al mantenimento dell'autonomia e dell'integrazione sociale dell'utente.

Modulo facoltativo: tematica professionale specifica: (50 ore teoria, 50 esercitazioni, 100 tirocinio):

approfondire le competenze acquisite con speciale riferimento ad una particolare tipologia di utenza o ad uno specifico ambiente assistenziale.

PRINCIPALI MATERIE DI INSEGNAMENTO

Area socio culturale, istituzionale e legislativa:

Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale.

Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi (normativa specifica O.S.S.).

Elementi di etica e deontologia.

Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza.

Area psicologica e sociale:

Elementi di psicologia e sociologia.

Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alle specificità dell'utenza.

Area igienico-sanitaria ed area tecnico-operativa:

Elementi di igiene.

Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Igiene dell'ambiente e comfort alberghiero.

Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza.

Metodologia del lavoro sociale e sanitario.

Assistenza sociale.

01A4046

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2001.

Modificazioni allo statuto della SIS Compagnia di assicurazioni S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 1831).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 23 aprile 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla SIS Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 70, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 9 novembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della SIS Compagnia di assicurazioni S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'art. 4 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della SIS Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, con la modifica apportata all'articolo:

Art. 4 *(Denominazione - Sede - Durata - Oggetto)*. — Riformulazione dell'articolo in materia di:

a) rappresentazione dei rami assicurativi oggetto di esercizio, nell'ambito del lavoro diretto: «La società ha per oggetto l'esercizio dell'assicurazione in tutti i rami danni e cioè: ...» (in luogo della precedente previsione statutaria: «La società ha per oggetto: - l'esercizio diretto delle assicurazioni nei rami: ...»);

b) operazioni connesse, ivi compresa la gestione delle attività sociali: «La società può inoltre compiere le operazioni connesse a tali attività tra le quali ... la gestione delle attività sociali» (in luogo della precedente previsione statutaria: «La società ha per oggetto .... il compimento di tutti gli atti ed operazioni che siano conseguenziali, affini o comunque connessi con le attività sopra indicate, e così anche le operazioni relative alla gestione delle attività sociali»).

Nuova disciplina in materia di esercizio dell'attività:

a) assicurativa - lavoro diretto: previsione ex novo del ramo assistenza (in aggiunta a quelli già elencati);

b) riassicurativa - lavoro indiretto: previsione ex novo della riassicurazione dei rischi grandine, brina e gelo del ramo «altri danni ai beni» nonché della riassicurazione nel ramo «assistenza».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A4006

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2001.

Modificazioni al decreto 1º febbraio 2001 recante l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale CAF - Imprese, denominato «Artigian Service S.r.l.», e iscrizione dello stesso all'albo dei CAF - Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto prot. 6221/8/2001 del 1º febbraio 2001 con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale al centro di assistenza fiscale CAF - Imprese denominato «Artigian Service S.r.l.»;

Considerato che per mero errore di trascrizione è stata riportata la denominazione Artigian Service S.r.l. e non quella corretta Artigianservice S.r.l. così come si evince dall'istanza inoltrata alla scrivente in data 15 dicembre 2000;

Rettifica

l'errata denominazione indicata nel suddetto decreto del 1º febbraio 2001 con quella di seguito indicata Artigianservice S.r.l., con sede in Ferrara, c.so Giovecca n. 3;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 26 marzo 2001

p. *Il direttore regionale:* CAVINA

01A4007

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2001.

Autorizzazione alla società «C.A.F. CNAI S.r.l. - Centro di assistenza fiscale CNAI S.r.l.», in Chieti, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti, possono costituire centri di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, con il quale all'art. 1 è stata attribuita alle direzioni regionali la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Vista l'istanza pervenuta in data 3 gennaio 2001, con cui la società Centro assistenza fiscale CNAI S.r.l. - «C.A.F. CNAI» S.r.l., con sede in Chieti Scalo, viale Abruzzo n. 229, codice fiscale 01950070696, chiede di essere autorizzata a poter svolgere l'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 16 novembre 2000 a rogito del notaio dott.ssa Barbara Amicarelli (repertorio n. 17344 raccolta n. 4616) lo statuto ad esso allegato, dal quale risulta:

che il capitale sociale è di L. 100.000.000;

che la società centro assistenza fiscale CNAI S.r.l. - «C.A.F. CNAI S.r.l.» è costituita dall'U.C.I.C.T. Unione cristiana italiana commercio e turismo», codice fiscale 93014970698, con sede in Chieti, viale Abruzzo, n. 229, riconosciuta di rilevanza nazionale, giusta decreto del Ministero delle finanze del 25 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1º aprile 1994, n. 76, e dalla società «C.N.A.I. - Coordinamento nazionale associazioni imprenditori», codice fiscale 9302644069, con sede in Chieti, via M. V. Marcello n. 4;

Vista la dichiarazione della Banca popolare di Lanciano e Sulmona da cui risulta che il capitale sociale è stato interamente versato in data 2 gennaio 2001;

Vista la scrittura privata stipulata in data 31 gennaio 2001 con autentica del notaio dott.ssa Barbara Amicarelli (repertorio n. 17712 raccolta n. 4773) con cui la società C.N.A.I. - Coordinamento nazionale associazioni imprenditori ha ceduto la propria quota pari al 20% all'U.C.I.C.T. - Unione cristiana italiana commercio e turismo che a seguito della cessione risulta essere titolare dell'intero capitale sociale della società Centro assistenza fiscale CNAI S.r.l. - «C.A.F. CNAI» S.r.l;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 25 marzo 1994, già citato, concernente il riconoscimento della rilevanza nazionale ove è specificato che all'U.C.I.C.T. aderiscono 63.542 soci;

Vista la dichiarazione del sig. Di Renzo Orazio Remo, presidente e legale rappresentante, tra le altre società, della società U.C.I.C.T. - Unione cristiana italiana commercio e turismo con la quale si attesta che quest'ultima conta un numero di associati superiore a cinquantamila;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la compagnia di assicurazione «Lloyd's» la cui garanzia è prestata con un massimale di L. 5.000.000.000, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 164;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F. CNAI anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale, previsto a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale, rag. Di Renzo Manola nata a L'Aquila l'11 novembre 1972 e iscritta all'albo dei ragionieri e periti commerciali dal 28 marzo 1996, al n. 356;

Considerato che nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, sono indicati gli elementi richiesti dall'art. 7, comma 1, decreto ministeriale n. 164;

Viste le dichiarazioni rese dai componenti il consiglio di amministrazione e dei sindaci revisori della società richiedente attestanti la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono quindi, i requisiti e le condizioni del capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come aggiunto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, e del capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati;

Autorizza

la società «C.A.F. CNAI S.r.l. - Centro di assistenza fiscale CNAI S.r.l.» all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, e dell'art. 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 luglio 1999, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi, per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 2 aprile 2001

Il direttore regionale: SIMEONE

01A3961

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 15 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;

Visto lo statuto emanato con decreto rettorale n. 2616 del 2 maggio 1996;

Vista la delibera assunta dal senato accademico integrato nella seduta del 18 dicembre 2000 con la quale è stata approvata la modifica di statuto ed è stato conferito mandato al rettore di effettuare il coordinamento redazionale del testo approvato;

Vista la nota prot. n. 27052 del 22 dicembre 2000 con la quale è stato inviato al MURST lo statuto nella versione modificata per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2001 con il quale il MURST ha formulato talune osservazioni sul predetto statuto;

Vista la delibera assunta dal senato accademico integrato nella seduta del 13 marzo 2001 concernente l'approvazione della stesura definitiva dello statuto in argomento;

Considerato che è stato effettuato il controllo redazionale in virtù del mandato indicato innanzi;

Attesa la necessità di provvedere all'emanazione del predetto statuto;

Decreta:

Art. 1.

È emanato, nel testo modificato qui allegato, lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli che, per effetto delle modifiche, assume la denominazione di Università degli studi di Napoli «Parthenope».

Art. 2.

Lo statuto stesso entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore dello statuto cessano dalle loro funzioni i componenti del consiglio di amministrazione designati in rappresentanza della regione Campania, della provincia di Napoli, del comune di Napoli, della C.C.I.A.A. di Napoli, del Ministero delle finanze e del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Napoli, 15 marzo 2001

Il rettore: FERRARA

STATUTO

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed autonomia dell'Università

1) L'Università degli studi di Napoli «Parthenope», di seguito denominata «Università», è istituzione pubblica dotata di capacità di diritto pubblico e di diritto privato ed ha per fine lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione critica delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

2) L'Università, nella consapevolezza della sua funzione culturale su scala regionale, nazionale e comunitaria partecipa al processo di riequilibrio dell'offerta formativa con l'istituzione di nuove facoltà e nuovi corsi di studi ritenuti utili ai fini del progresso scientifico, sociale, economico e della diffusione del sapere.

3) L'Università, in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, realizza i propri fini attraverso l'attività di ricerca e di insegnamento, promuovendo lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti e la formazione culturale e professionale degli studenti.

4) L'Università realizza la propria autonomia secondo le modalità previste dal presente Statuto, nel rispetto dei principi della Costituzione e specificati dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, delle leggi che fanno espressamente riferimento alle università nonché dei principi generali dell'ordinamento.

5) L'Università favorisce la discussione ed il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, anche a mezzo di assemblee di ateneo, garantendo la circolazione delle informazioni all'interno dell'Università stessa nonché la loro diffusione all'esterno.

Art. 2.

Principi generali di programmazione ed organizzazione

1) L'Università realizza le sue finalità tramite l'applicazione rigorosa di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale e didattica. In coerenza con tali obiettivi e in conformità ai criteri stabiliti provvede alla definizione e attuazione di specifici piani di sviluppo.

2) L'Università conforma l'organizzazione e l'attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia e di individuazione delle competenze e responsabilità di tutto il personale.

3) Per la realizzazione dei fini specificati nell'art. 1 del presente statuto, l'Università provvede all'organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della libertà di ricerca e di insegnamento dei singoli docenti e ricercatori e dell'autonomia delle strutture. Allo stesso fine essa promuove la collaborazione con altre università, con enti pubblici e privati, con associazioni e cooperative studentesche, attraverso l'istituzione di centri e consorzi e la stipula di convenzioni e contratti.

Art. 3.

Ricerca e didattica

1) L'Università, riconoscendo il ruolo essenziale della ricerca per lo sviluppo della conoscenza, favorisce le iniziative autonomamente proposte dalle strutture dell'ateneo e dai singoli docenti e ricercatori.

2) L'Università, riconoscendo il ruolo fondamentale della didattica nell'elaborazione e nel trasferimento della conoscenza, opera per assicurare la completezza del processo formativo degli studenti, garantisce l'efficienza delle infrastrutture per la didattica e favorisce l'innovazione delle forme di insegnamento.

3) Nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti, le strutture universitarie didattiche e di ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano in piena autonomia l'attività d'insegnamento al fine di garantire la coerenza con gli ordinamenti curriculari.

Art. 4.

Diritto allo studio

1) L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti leggi in materia di diritto agli studi universitari; in tale ambito organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti allo scopo di contribuire ad ampliare la platea di quanti accedono agli studi universitari, agevolando una corretta scelta del percorso formativo, e di rendere più proficuo lo studio, nonché di promuovere il rapporto con il mondo professionale già nel corso degli studi per facilitare i successivi accessi professionali.

2) L'Università attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della società.

3) L'Università rende effettivo il diritto allo studio predisponendo spazi ed attrezzature adeguati che consentano l'attiva e completa partecipazione all'attività formativa di quanti si trovino in condizioni di disagio o d'impedimento, ricorrendo anche a strutture decentrate, e favorendo anche corsi speciali per studenti lavoratori.

4) Nel rispetto della promozione allo studio, al fine di consentire un più proficuo rapporto tra docenti e studenti, il senato accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate, sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio degli studenti, può determinare, con provvedimento motivato, nel rispetto della legislazione vigente, il numero massimo delle immatricolazioni ai corsi di studi.

5) Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Università attraverso il pagamento di tasse e contributi determinati anche in relazione a standard di costi dei servizi didattici.

Art. 5.

Rapporti con l'esterno

1) L'Università, nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa rapporti con altre istituzioni ed organismi nazionali, stranieri, comunitari e internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca e con enti pubblici e privati.

2) L'Università realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema educativo e della formazione professionale.

3) Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Università può sviluppare attività di consulenza, di formazione professionale e di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi regolamenti. In particolare l'Università può partecipare, ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

Titolo II

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 6.

Organi dell'Università

1) Sono organi dell'Università il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il consiglio degli studenti, il collegio dei revisori dei conti ed il nucleo di valutazione.

2) Il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione sono organi di governo.

3) Il consiglio degli studenti è organo consultivo con poteri di proposta.

4) Il collegio dei revisori dei conti è organo di vigilanza e controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Università.

5) Il nucleo di valutazione è organo di valutazione della gestione e delle attività istituzionali.

Art. 7.

Rettore

1) Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge.

2) Spetta in particolare al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone l'attività e provvedendo all'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) predisporre, coadiuvato dal direttore amministrativo e dai competenti uffici amministrativi, il bilancio di previsione corredato della specifica relazione, tenuto conto degli orientamenti generali espressi dal senato accademico, dell'andamento della gestione in corso e degli orientamenti ufficiali pervenuti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e presentarlo al consiglio di amministrazione per l'approvazione;

c) presentare al consiglio di amministrazione il rendiconto, con apposita relazione, predisposto dal direttore amministrativo e dai competenti uffici amministrativi;

d) vigilare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Università, dettando in particolare criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione delle relative responsabilità;

e) garantire l'autonomia didattica e di ricerca del personale nel rispetto del suo stato giuridico e delle norme relative all'ordinamento universitario e dei principi generali di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;

f) esercitare l'autorità disciplinare nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

g) stipulare accordi di cooperazione scientifica e didattica;

h) stipulare contratti e convenzioni, ad eccezione di quelli che rientrano nella competenza del direttore amministrativo, dei direttori dei dipartimenti ai sensi di quanto stabilito dal regolamento dell'Università per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

i) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed eventualmente ad altri Ministri, in applicazione di accordi interministeriali, le relazioni periodiche previste dalla legge;

l) emanare lo statuto ed i regolamenti e curarne l'inserimento nella raccolta ufficiale dei regolamenti;

m) promuovere e curare le attività previste agli articoli 4 e 5 del presente statuto nonché, i rapporti con gli enti per il diritto allo studio universitario, anche per il tramite di propri delegati per le specifiche materie; per lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera il rettore può avvalersi — in via diretta o mediante propri delegati — di apposite strutture amministrative istituibili e/o disattivabili con proprio decreto;

n) esercitare ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

3) In caso di necessità ed urgenza il rettore può assumere i necessari provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

Il rettore può avocare a sé atti di competenza del direttore amministrativo in caso di inerzia da parte di quest'ultimo, previa diffida, o nei casi di palese violazione di legge o nei casi di particolare gravità in relazione agli interessi fondamentali dell'Università, indicati nel provvedimento di avocazione.

4) Il rettore nomina un prorettore scelto tra i professori di ruolo di prima fascia. Il prorettore sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.

Il rettore può delegare a professori di ruolo proprie funzioni.

5) Il rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia e dura in carica quattro anni accademici; la compatibilità con la carica di rettore del regime d'impegno prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.

6) Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. Ciascuna votazione è valida se vi partecipano la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nella quarta votazione viene effettuato il ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella terza votazione.

L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;

b) ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà e nel consiglio di amministrazione;

c) ai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione e nel senato accademico;

d) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di amministrazione.

7) In caso di cessazione anticipata dal mandato del rettore, le relative funzioni sono esercitate dal decano del corpo accademico.

Le elezioni devono essere indette entro trenta giorni dalla cessazione del precedente rettore e le prime tre votazioni indette nei successivi trenta giorni, la quarta votazione entro i successivi quindici giorni.

Art. 8.

Senato accademico

1) Il senato accademico indica le linee di sviluppo e di programmazione dell'Università. A tal fine esercita tutti i poteri di programmazione, coordinamento e controllo sull'esercizio dell'autonomia dell'Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.

2) Spetta in particolare al senato accademico:

a) elaborare e approvare, sentito il consiglio di amministrazione, i piani pluriennali di sviluppo dell'Università, tenendo conto delle indicazioni avanzate dai consigli di facoltà e dai consigli di dipartimento;

b) fornire orientamenti generali per la predisposizione del bilancio di previsione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie;

c) coordinare le iniziative delle strutture didattiche e scientifiche secondo le linee d'indirizzo e di programmazione generale e nel rispetto dell'autonomia didattica e scientifica dei singoli docenti e ricercatori;

d) definire i criteri per la ripartizione tra i dipartimenti dei finanziamenti destinati alla ricerca;

e) deliberare, dopo aver acquisito il parere delle facoltà, le piante organiche del personale docente e ricercatore in conformità agli ordinamenti didattici ed alle connesse esigenze didattiche, di ricerca e eventuali variazioni;

f) determinare i criteri per la distribuzione e attribuzione alle facoltà, coerentemente con le linee di sviluppo dell'Università e con le piante organiche, dei posti di personale docente e ricercatore, fermo restando le assegnazioni operate con i piani di sviluppo;

g) stabilire annualmente, con provvedimento motivato, nel rispetto delle leggi vigenti, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di studi dopo aver sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio degli studenti ed aver acquisito la relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate;

h) esprimere parere sulle contribuzioni a carico degli studenti;

i) stabilire i criteri generali e le modalità di verifica dell'attività del personale docente e ricercatore;

l) approvare, sentito il consiglio di amministrazione, il regolamento dell'Università recante norme generali sul funzionamento e sull'organizzazione delle strutture didattiche, di ricerca, di servizio;

m) approvare, su proposta delle strutture didattiche, il regolamento didattico di ateneo;

n) approvare il regolamento degli studenti tenuto conto delle indicazioni avanzate dal consiglio degli studenti e deliberare, per la parte di sua competenza, sui regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

o) esprimere parere sul regolamento dell'Università per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

p) deliberare sulla costituzione, modifica o disattivazione di strutture didattiche e scientifiche, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione sulla fattibilità dell'iniziativa in ordine agli aspetti finanziari, organizzativi e di personale;

q) esprimere parere sulle relazioni relative all'attività didattica e scientifica dell'Università;

r) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;

s) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

3) Il senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore;

c) i presidi delle facoltà;

d) tre direttori di dipartimento eletti tra questi ultimi;

e) gli studenti, in numero pari al 15% del numero complessivo delle componenti di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* arrotondato all'unità superiore.

L'elettorato attivo per l'elezione dei tre rappresentanti dei direttori dei dipartimenti spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;

b) ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà;

c) ai rappresentanti degli studenti nel senato accademico.

I rappresentanti dei direttori di dipartimento durano in carica tre anni; nell'ipotesi di decadenza dalla carica di direttore subentra il primo dei non eletti.

Gli studenti partecipano alle adunanze del senato accademico con voto deliberativo sulle materie di competenza del senato accademico concernenti la didattica e con voto consultivo sulle altre materie di competenza del senato stesso.

4) Alle adunanze del senato accademico partecipa con voto consultivo il direttore amministrativo o in caso di sua assenza e/o impedimento il funzionario più alto in grado, il quale esercita anche funzioni di segretario.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione

1) Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Università, nonché a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le attribuzioni affidate espressamente ad altri organi e strutture dalle leggi e dal presente statuto. Le deliberazioni di carattere amministrativo, patrimoniale, economico e finanziario in ordine ad iniziative didattiche e di ricerca potenzialmente incidenti sulle linee di sviluppo dell'Università non possono essere adottate dal consiglio di amministrazione senza la previa acquisizione del parere del senato accademico, nonché del parere del consiglio degli studenti per quanto di sua competenza.

2) Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) approvare il bilancio di previsione;

b) approvare il rendiconto;

c) deliberare in ordine alle risorse destinate ai servizi generali e ai dipartimenti;

d) deliberare la dotazione organica di personale tecnico ed amministrativo dell'amministrazione centrale e delle altre strutture dell'Università;

e) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 35 e 36;

f) deliberare in ordine alle opere ed alle forniture quando la relativa competenza non sia attribuita ad altri;

g) deliberare su convenzioni con soggetti pubblici o privati;

h) approvare, sentito il senato accademico, il regolamento dell'Università per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed i regolamenti per il personale tecnico-amministrativo;

i) approvare, sentiti il senato accademico ed il consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;

l) approvare, sentito il senato accademico, il regolamento sulle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università per conto terzi;

m) deliberare, in conformità ai criteri previsti dall'art. 8, punto 2, lettera *d)*, la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;

n) predisporre, in conformità ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Università ed approvare i relativi interventi attuativi;

o) deliberare sui regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

p) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3) Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore;

c) il direttore amministrativo o in caso di assenza e/o impedimento dal funzionario più alto in grado;

d) quattro professori di ruolo di prima fascia;

e) quattro professori di ruolo di seconda fascia;

f) due ricercatori;

g) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

h) quattro rappresentanti degli studenti;

i) il presidente della regione Campania;

l) il presidente della provincia di Napoli;

m) il sindaco del comune di Napoli;

n) il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;

o) un membro designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

p) un numero massimo di tre rappresentanti di soggetti pubblici o privati che contribuiscono al bilancio universitario con l'erogazione di fondi, non finalizzati, per un importo annuo non inferiore a lire 100 milioni, per tutta la durata in carica del consiglio.

4) I membri di cui alle lettere *i)*, *l) e m)* possono delegare a rappresentarli nelle sedute del consiglio un assessore.

5) I membri di cui alle lettere *i)*, *l)*, *m)*, *n)* ed *o)*, non concorrono alla determinazione del *quorum* per la sussistenza del numero legale per la validità delle adunanze e, pertanto, l'eventuale mancata designazione o partecipazione di uno o più di loro ai lavori dell'organo non inficia la validità della costituzione né dell'attività del medesimo.

6) Il consiglio di amministrazione è rinnovato ogni tre anni accademici. I membri elettivi del consiglio non possono svolgere più di due mandati consecutivi.

7) La compatibilità con la carica di consigliere d'amministrazione del regime prescelto dai candidati di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* del precedente comma 3 è stabilito con riferimento alle disposizioni legislative vigenti.

8) Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.

9) Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 10.

Il consiglio degli studenti

1) Il consiglio degli studenti è l'organo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Università.

2) Spetta in particolare al consiglio degli studenti:

a) esprimere pareri sui programmi triennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti;

b) esprimere pareri in merito al regolamento didattico di ateneo;

c) esprimere pareri sulle proposte degli organi di governo in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

d) esprimere pareri e formulare proposte al senato accademico relativamente all'organizzazione didattica, compresa l'eventuale attivazione di indagini di verifica, e all'organizzazione di attività integrative e tutorie;

e) esprimere pareri e formulare proposte su interventi riguardanti l'attuazione del diritto allo studio;

f) proporre regole ed approvare i programmi esecutivi per lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti di cui all'art. 51 del presente statuto;

g) esprimere il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo preminente l'interesse degli studenti;

h) avanzare proposte per la formulazione del regolamento degli studenti;

i) designare il rappresentante degli studenti in seno alla commissione di disciplina di cui all'art. 48;

l) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

3) I pareri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del precedente comma sono obbligatori e si considerano acquisiti se non adottati entro venti giorni dalla trasmissione al consiglio degli studenti del testo della proposta.

4) Il consiglio degli studenti è nominato con decreto rettorale, dura in carica due anni ed è composto da quindici membri.

I rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione e nel senato accademico sono membri di diritto; il restante numero di componenti viene eletto proporzionalmente al numero degli studenti iscritti assicurando, comunque, almeno un rappresentante per ciascuna facoltà.

Le elezioni dei componenti elettivi si svolgono, sulla base del regolamento elettorale, separatamente per ciascuna facoltà.

5) Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del consiglio degli studenti, nelle forme stabilite da apposito regolamento.

Art. 11.

Il collegio dei revisori dei conti

1) Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti dal consiglio di amministrazione tra magistrati amministrativi o contabili, funzionari della Ragioneria generale dello Stato e funzionari del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché tra esperti e liberi professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili.

2) I membri effettivi e quelli supplenti sono nominati dal rettore, che designa anche il presidente del collegio.

Essi restano in carica per un triennio.

In caso di rinunzia o di cessazione di un membro effettivo il rettore provvede senza ritardo all'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.

3) I membri supplenti partecipano alle riunioni del collegio dei revisori dei conti in sostituzione dei componenti effettivi assenti o temporaneamente impediti.

Art. 12.

Regolamenti dell'Università

1) L'Università persegue le sue finalità, nell'esercizio della sua autonomia attraverso l'emanazione del presente statuto e dei regolamenti ad esso strettamente connessi.

2) I regolamenti dell'Università sono deliberati a maggioranza assoluta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi del presente statuto.

3) Il regolamento generale d'Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Università e le modalità di elezione degli organi, è deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

4) Il regolamento didattico di ateneo che disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi attivati è deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio degli studenti.

5) Il regolamento dell'Università per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università, è deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, il regolamento individua anche i centri autonomi di gestione e ne fissa le norme relative.

6) Il regolamento degli studenti è deliberato dal senato accademico sentito il consiglio degli studenti.

7) Il regolamento sulle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università per conto terzi è deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

8) Sia il senato accademico, sia il consiglio di amministrazione, per gli argomenti di loro competenza, possono proporre ulteriori regolamenti e richiedere parere all'altro organo.

9) I regolamenti d'Ateneo sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 13.

Regolamenti delle strutture

1) I regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, individuate nel titolo successivo, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.

2) I regolamenti sono emanati dal rettore, previo esame da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze; essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'università, salvo che non sia diversamente disposto.

3) Entro trenta giorni dalla comunicazione, il rettore, con atto motivato e su conforme delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, può chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del regolamento.

4) Il regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a maggioranza assoluta dei componenti, deve essere emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello Statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della relativa copertura finanziaria.

Titolo III

STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 14.

Strutture didattiche e di ricerca

1) L'Università si articola in strutture didattiche e di ricerca e in strutture di servizio.

2) Le strutture didattiche sono le facoltà che possono variamente articolarsi in relazione alle vigenti norme.

L'elenco delle facoltà, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, è riportato nella tabella A) allegata al presente statuto e nel regolamento didattico di ateneo.

3) Le strutture di ricerca sono i dipartimenti e nell'ambito delle facoltà, in via transitoria fino alla definizione dell'organizzazione dipartimentale dell'Università di cui all'art. 24, gli istituti. L'elenco degli istituti è riportato nella tabella B) allegata al presente statuto e nel regolamento generale d'ateneo.

4) L'istituzione di nuovi dipartimenti e la disattivazione di dipartimenti e istituti avviene con decreto rettorale, previa delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le parti di rispettiva competenza.

5) Il numero minimo di docenti e ricercatori per la costituzione e il mantenimento dei dipartimenti è di nove unità di cui almeno due terzi professori di ruolo di prima e seconda fascia. Per i dipartimenti di facoltà di nuova istituzione è possibile derogare dal numero minimo sopraindicato.

6) È vietata la costituzione di nuovi istituti.

7) La tabella di cui alla lettera A) viene aggiornata in relazione ai corsi di studi attivati.

Art. 15.

Facoltà

1) Le facoltà sono istituite secondo le disposizioni vigenti; il regolamento didattico di Ateneo ne riporta l'elenco con i rispettivi regolamenti.

2) Le facoltà si articolano in corsi di studio secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo. Il medesimo regolamento, oltre a prevedere la possibilità di delega ai consigli dei corsi di studio, stabilisce quali funzioni debbano essere necessariamente esercitate dai consigli di facoltà.

3) Spetta in particolare alle facoltà:

a) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e le attività culturali che ad esse afferiscono;

b) programmare e definire l'utilizzazione delle risorse didattiche sentiti i consigli dei corsi di studio e, per la parte di loro competenza, dei dipartimenti interessati;

c) formulare i piani pluriennali di sviluppo, sentiti i consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati, ed avanzare le relative richieste di posti;

d) provvedere all'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo loro assegnati, sentiti i consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati;

e) assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e sovraintendere al buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i consigli dei corsi di studio allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;

f) approvare la relazione annuale sull'attività didattica presentata dal preside di facoltà, ai sensi del comma 2, lettera *b)*, del successivo art. 16;

g) verificare il buon andamento delle attività didattiche;

h) coordinare le attività di tutorato volte ad orientare ed assistere gli studenti secondo le norme previste dal regolamento didattico di ateneo; le attività di cui al presente punto dovranno essere svolte in armonia con quelle poste in essere dal rettore o suo delegato in materia di orientamento e tutorato;

i) deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, il regolamento di facoltà secondo le procedure del presente statuto;

l) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente Statuto ad esse relative;

m) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui regolamenti previsti dal presente statuto ad esse relative;

n) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alle lettere *a), e), m),* ed *n)* dell'art. 8, comma 2, e alla lettera *i)* dell'art. 22, comma 2;

o) approvare la relazione tecnica predisposta dal consiglio del corso di laurea e di laurea specialistica in merito alla ipotesi di determinazione del numero massimo di iscrizioni ad un corso di laurea e di laurea specialistica;

p) esercitare ogni altra attribuzione che sia ad esse demandata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

4) Le facoltà potranno adottare, su deliberazione approvata dal senato accademico, propria denominazione.

Art. 16.

Preside di facoltà

1) Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà, ove costituito, e ne attua le deliberazioni.

2) Spetta in particolare al preside:

a) sovraintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla facoltà, esercitando ogni forma di controllo e vigilanza;

b) presentare al consiglio di facoltà la relazione annuale di cui all'art. 15, comma 3, sull'andamento delle attività didattiche sulla base di quanto predisposto dai consigli dei corsi di studio;

c) partecipare alle sedute del senato accademico ed esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dall'ordinamento universitario, dello statuto e dai regolamenti.

3) Il preside viene eletto, a maggioranza assoluta dei votanti, tra i professori di prima fascia, dal consiglio di facoltà ed è nominato con decreto rettorale; la compatibilità con la carica di preside del regime d'impegno prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.

4) Il preside dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile. La carica di preside è incompatibile con quella di rettore.

5) Il preside può nominare tra i professori di ruolo di prima fascia un vice-preside, che, in caso di assenza e/o impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il preside nomina le commissioni di esami di profitto e di laurea.

Art. 17.

Consiglio di facoltà

1) Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, da una rappresentanza dei ricercatori universitari e assistenti di ruolo della facoltà in numero pari ad un quinto dei professori di ruolo, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero non inferiore a due e non superiore a cinque.

2) Il numero dei rappresentanti di cui sopra e le modalità di elezione e di partecipazione sono definiti dai regolamenti di facoltà, sulla base dei principi indicati dallo statuto.

3) I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se intervengono alle riunioni.

4) Le chiamate, le destinazioni e le modalità di copertura dei posti di ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

Art. 18.

Consigli di corso di laurea e di laurea specialistica

1) I consigli di corso di laurea e di laurea specialistica sono costituiti dai professori di ruolo e da coloro che svolgono insegnamenti ufficiali afferenti al corso, da una rappresentanza dei ricercatori afferenti al corso pari ad un quinto dei professori di ruolo, da una rappresentanza degli studenti iscritti e del personale tecnico-amministrativo, secondo modalità definite dal regolamento di facoltà.

I titolari esterni d'insegnamenti ufficiali concorrono alla formazione del numero legale solo se intervengono alla riunione.

2) Il presidente del consiglio di corso di laurea e di laurea specialistica viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che ne fanno parte a maggioranza assoluta dei votanti in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il presidente del consiglio di corso di laurea e di laurea specialistica è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici.

3) I consigli dei corsi di laurea e di laurea specialistica hanno il compito di provvedere all'organizzazione della didattica ed all'approvazione dei piani di studio.

4) I consigli dei corsi di laurea e di laurea specialistica formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. Essi svolgono, altresì, tutti gli altri compiti previsti dal regolamento di facoltà.

5) I consigli dei corsi di laurea e di laurea specialistica possono formulare al consiglio di facoltà proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'università, anche con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore.

I professori di ruolo ed i ricercatori, nel caso che i loro insegnamenti afferiscano a più corsi di laurea e di laurea specialistica, devono optare per il consiglio al quale desiderano partecipare quale membro effettivo. Possono, in ogni caso intervenire ad altro consiglio con voto consultivo.

Art. 19.

Scuole di specializzazione

1) L'attività di specializzazione è compito primario ed esclusivo delle facoltà.

2) Le modalità per l'istruzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel regolamento didattico di Ateneo.

3) Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle facoltà o dei dipartimenti interessati con decreto del rettore, in conformità al piano pluriennale di sviluppo dell'università, su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e svolgono la loro attività con autonomia didattica, nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente statuto.

4) La programmazione annuale viene approvata dal senato accademico, per quanto concerne gli aspetti didattici, mentre spetta alle facoltà cui afferiscono le scuole di specializzazione regolare i restanti aspetti organizzativi e contabili.

5) Organo della scuola di specializzazione è il direttore.

6) Il direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola, è eletto dal consiglio di facoltà fra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici.

7) Il direttore della scuola propone al consiglio di facoltà il conferimento degli incarichi di insegnamento.

Art. 20.

Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione

1) Le modalità per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel regolamento didattico di Ateneo.

2) I corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione sono istituiti, in conformità alle disposizioni legislative italiane e comunitarie vigenti, su proposta della facoltà, dei dipartimenti o di un docente, con decreto del rettore, su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, e svolgono la loro attività con autonomia didattica nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente statuto.

3) Il direttore del corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione ha la responsabilità del funzionamento del corso ed è designato dal senato accademico fra i professori di ruolo.

Art. 21.

Dottorati di ricerca

L'università istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento, nel rispetto della normativa vigente, con il regolamento didattico di Ateneo.

Art. 22.

Dipartimenti

1) I dipartimenti sono strutture organizzate di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi, ad essi afferiscono, a domanda, i professori di ruolo e i ricercatori dei settori interessati. Fanno parte del dipartimento le unità di personale tecnico ed amministrativo ad esso assegnate dal consiglio di amministrazione.

2) Spetta in particolare al dipartimento:

a) promuovere e coordinare le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni;

b) collaborare con le facoltà e i corsi di studio all'attività didattica mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali;

c) promuovere e coordinare direttamente le attività didattiche relative ai dottorati di ricerca;

d) formulare le richieste dei posti di ruolo docente e ricercatore sulla base di circostanziato piano di sviluppo della ricerca affinché le facoltà le coordinino con le esigenze didattiche;

e) proporre alle facoltà la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari e redigere un parere articolato su candidati alla copertura di posti di ruolo presso le facoltà;

f) esprimere, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione dei compiti didattici da parte delle facoltà;

g) esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alla lettera *l)* dell'art. 9, comma 2;

h) svolgere attività di ricerca e di consulenza in base a contratti o convenzioni;

i) deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, il regolamento di dipartimento secondo le procedure del presente statuto;

l) avanzare richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al consiglio di amministrazione che le valuterà tenendo conto dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi di supporto alla didattica, nonché delle risorse disponibili coerentemente con le linee di sviluppo approvate;

m) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge.

Art. 23.

Organi del dipartimento

1) Sono organi del dipartimento:

a) il consiglio;

b) il direttore;

c) la giunta.

2) Il consiglio è composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al dipartimento, da almeno due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli iscritti a ciascun dottorato di ricerca afferente al dipartimento nonché, limitatamente all'organizzazione dell'attività didattica, all'impiego dei fondi assegnati dal consiglio di amministrazione appositamente per la didattica, da una rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea e di laurea specialistica individuata dal regolamento di dipartimento. Il segretario amministrativo ne fa parte di diritto, con voto consultivo e con le funzioni di segretario.

3) Le modalità di funzionamento del consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento di dipartimento.

4) Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori di prima fascia ed è nominato con decreto rettorale; la compatibilità con la carica di direttore del regime d'impegno prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti, così come la compatibilità con altre cariche e la rieleggibilità. Il direttore dura in carica tre anni accademici.

Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento generale d'Ateneo.

5) Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della giunta promuove le attività del dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

6) Il direttore designa tra i professori di ruolo un vice-direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento e/o assenza. Il vice-direttore è nominato con decreto rettorale.

7) La giunta, oltre a coadiuvare il direttore, può esercitare a titolo di delega funzioni deliberative secondo quanto disposto dal consiglio di dipartimento in conformità alle norme del proprio regolamento.

8) La giunta è composta di norma da due professori ordinari, un professore associato, un ricercatore e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletti come stabilito dal regolamento. Ne fanno parte il direttore, che la presiede, ed il segretario amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di segretario.

9) La composizione della giunta, la durata del suo mandato, le modalità di elezione e di funzionamento sono definite dal regolamento di dipartimento.

Art. 24.

Organizzazione dipartimentale dell'Università

1) Per garantire le possibilità di sviluppo culturale di specifici settori disciplinari presenti nell'università e non riconducibili ad altri per affinità di metodi e tini di ricerca, potrà esserne prevista l'aggregazione, come specifica sezione, ad un dipartimento già esistente che ne curerà l'amministrazione. In altri casi, ove il numero dei docenti coinvolti sia pari o superiore a quello previsto all'art. 14, comma 5, potranno essere istituiti dipartimenti sulla base di aggregazioni non omogenee ed articolate in più sezioni.

2) All'atto di disattivazione degli istituti, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, su richiesta del rettore, procedono a destinare le relative dotazioni di mezzi e personale non docente alle strutture di ricerca istituite nelle aree disciplinari corrispondenti e/o connesse.

Art. 25.

Centri interdipartimentali di ricerca

1) Per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati, sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

2) I dipartimenti che propongono la costituzione di un centro interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per l'avvio dell'attività.

3) Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri interdipartimentali di ricerca sono definite nel regolamento generale d'Ateneo.

4) Le norme del presente statuto relative ai dipartimenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai centri interdipartimentali di ricerca.

Art. 26.

Centri di servizio

1) Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale e per razionalizzare l'organizzazione del sistema bibliotecario, ovvero per l'attuazione delle competenze del rettore di cui all'art. 7, lettera *m)* del presente statuto, anche se svolti per il tramite di delegati rettorali, il consiglio di amministrazione, su proposta delle strutture interessate, sentito il senato accademico, può istituire centri di servizio d'Ateneo e/o interdipartimentali.

2) Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono definite dal regolamento generale d'Ateneo.

3) L'elenco dei centri di servizio è riportato nella tabella C) allegata al presente statuto e nel regolamento generale d'Ateneo.

Titolo IV

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 27.

Criteri generali

1) L'Università, in conformità ai principi generali del presente statuto, considera come proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali, e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica.

2) L'Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti ed imprese locali, nazionali ed internazionali; a tal fine può stipulare convenzioni che possono prevedere tra l'altro l'istituzione di borse di studio. Le modalità di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito regolamento.

3) L'Università può utilizzare come docenti esterni specialisti e professionisti di alta qualificazione, ai quali affidare per contratto annuale attività didattiche integrative per gli insegnamenti nei corsi di studi a contenuto prevalentemente applicativo tecnologico previsti negli ordinamenti didattici dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione. Le modalità di utilizzo ed i criteri di selezione dei docenti esterni sono disciplinati dal regolamento didattico di ateneo.

4) I rapporti esterni dell'università sono disciplinati dal regolamento generale d'ateneo il quale, tenendo conto della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con le attività delle strutture coinvolte e con la peculiarità della prestazione universitaria, fissa anche i criteri sulla cui base i predetti rapporti possano essere posti in essere, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilità.

5) L'Università può svolgere, con il proprio personale e le proprie attrezzature e strutture, all'interno ed all'esterno di queste ultime, direttamente o in compartecipazione con soggetti pubblici e privati attività a favore di terzi; in particolare l'università, compatibilmente con la propria funzione scientifico-didattica, può eseguire analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, rendere attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale, nonché svolgere, da sola o in compartecipazione, incarichi professionali ad essa affidati anche a seguito di partecipazione a procedure concorsuali.

6) L'Università può concedere l'utilizzazione di propri locali, attrezzature, strumentazioni, laboratori, a titolo oneroso, sulla base di tariffario approvato dal consiglio di amministrazione.

L'Università può, altresì, concedere l'utilizzazione a titolo oneroso di strutture congressuali e seminariali da essa allestita.

Art. 28.

Collaborazioni internazionali

L'Università favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione con organismi internazionali, in particolare con l'unione europea, e la partecipazione ai programmi di cooperazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 29.

Collaborazioni con amministrazioni pubbliche

1) L'Università può concludere accordi con le altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificatamente disposto in ordine alle attività di ricerca.

2) L'Università si impegna a collaborare con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con la regione, al fine di rendere effettiva l'attuazione delle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, anche mediante la costituzione di apposite strutture.

3) Gli accordi amministrativi, conclusi in conformità ai criteri generali precedentemente enunciati e disciplinati dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono deliberati dal consiglio di amministrazione.

Art. 30.

Partecipazione ad organismi privati

1) L'Università, a mezzo dei centri di cui al successivo art. 31, può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2) La partecipazione di cui al comma precedente, in conformità ai criteri generali di cui all'art. 31, è deliberata dal consiglio di amministrazione.

3) La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

a) livello universitario dell'attività svolta attestato da un comitato scientifico;

b) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative sufficienti;

c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Università per finalità istituzionali didattiche e scientifiche, riservandone non meno del 10% al finanziamento della ricerca di base;

d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

e) limitazione del concorso dell'università, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

f) la quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal consiglio di amministrazione;

g) la quota di partecipazione nelle singole società non può superare il 50% del capitale.

4) La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolato e con oneri a carico del comodatario.

5) La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Università, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, da pubblicarsi per estratto nel bollettino ufficiale dell'università. Il corrispettivo della licenza onerosa del marchio, che può essere senz'altro consentita in occasioni di manifestazioni celebrative, costituisce forma autonoma di autofinanziamento di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

6) Degli organismi pubblici o privati cui l'università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo che ne rende possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse.

Art. 31.

Altri centri per le collaborazioni con enti pubblici e privati

1) Su proposta di una o più strutture didattiche o scientifiche con interessi culturali complementari possono essere costituiti, anche nelle forme associative di diritto privato e con le modalità di cui al precedente articolo, centri per la collaborazione con enti pubblici e privati — che potranno anche entrare a far parte di un parco scientifico e tecnologico — con il compito di promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica, al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati e di utilizzare attrezzature in dotazione di questi ultimi a fini didattici e di ricerca.

2) I centri di cui al precedente comma assicurano la collaborazione con l'esterno nelle seguenti forme:

a) progettazione e coordinamento di programmi di formazione e di aggiornamento;

b) ricerca applicata e diffusione di tecnologie e scambio di conoscenze tecniche;

c) prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel rispetto dei doveri istituzionali, della legge e del presente statuto.

3) Il bilancio dei centri deve documentare l'equilibrio tra costi e ricavi.

Art. 32.

Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università

1) L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata in via generale dalle norme di legge vigenti.

2) In particolare il diritto a conseguire il copyright e il brevetto spetta all'Università salvo riconoscimento agli autori del diritto morale di inventore. All'autore spetta, tuttavia, se richiesto, un compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione.

3) I contratti e le convenzioni per attività di ricerca o consulenza svolte per terzi devono prevedere l'attribuzione dei diritti di contitolarità o di titolarità degli eventuali brevetti ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi che ne scaturissero (licenze di brevetto).

Titolo V

UFFICI ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 33.

Formazione e professionalità

L'Università promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo, in attuazione dei quali organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti, incontri, corsi di preparazione, perfezionamento, conferenze e seminari.

Art. 34.

Direttore amministrativo

1) L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione, ad un dirigente della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza; l'incarico può essere, altresì, conferito a docenti universitari ed a dirigenti di enti pubblici o privati nel rispetto delle norme generali in materia e degli specifici regimi autorizzativi e di compatibilità.

2) La revoca dell'incarico di direttore amministrativo è disposta, per gravi irregolarità nell'azione amministrativa, con atto motivato del consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato.

3) Il direttore amministrativo è capo degli uffici e dei servizi centrali dell'università ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo. Gli altri dirigenti collaborano con il direttore amministrativo con compiti di integrazione funzionali per le strutture operanti su ambiti connessi.

4) Il direttore amministrativo presenta annualmente al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività prevista.

5) Il direttore amministrativo esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, in particolare:

a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli organi di governo dell'Università, secondo le specifiche linee indicate dagli stessi, individuando, se del caso, attività ed interventi da affidare ai dirigenti con le relative risorse e le opportune indicazioni;

b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;

c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Università, i poteri di spesa, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fase di spesa, nel rispetto delle norme amministrative-contabili previste dal regolamento dell'università per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) definisce i limiti del potere di spesa dei dirigenti, dettando direttive sulle procedure e sui procedimenti;

e) provvede, secondo le indicazioni di massima degli organi di governo dell'Università, all'istituzione e all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici, definendone, tra l'altro, gli orari di servizio e di apertura al pubblico;

f) procede, in base ai contingenti definiti dagli organi di governo dell'Università, all'assegnazione, anche mediante mobilità, del personale agli uffici e alle strutture per la ricerca, per la didattica e di servizio; in particolare, con riferimento alle assegnazioni mediante mobilità di personale tecnico alle strutture per la ricerca, la didattica e di servizio, il direttore amministrativo assumerà i relativi provvedimenti tenendo debitamente conto delle esigenze prospettate dai responsabili delle predette strutture;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;

h) indirizza, verifica e controlla l'attività degli altri dirigenti, con poteri sostituivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo e responsabilità della propria attività;

i) nell'ambito della programmazione generale e nel rispetto delle indicazioni date dagli organi di governo dell'Università, procede, nel rispetto della normativa vigente, al reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ed adotta tutti gli atti di gestione dello stesso;

l) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'università;

m) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, ad esclusione di quelli di competenza del consiglio di amministrazione e delle strutture per la ricerca e per la didattica o per cui sia prevista una scelta discrezionale di ordine tecnico od economico riservata agli organi di governo dell'Università;

n) promuove e resiste, su pronuncia del consiglio d'amministrazione, alle liti correlate con gli atti di gestione anche del personale, poste in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti. Nomina procuratori e difensori, secondo le indicazioni fornite dal consiglio di amministrazione e propone eventuali transazioni delle liti;

o) chiede pareri agli organi di altre amministrazioni;

p) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;

q) fornisce pareri agli organi di governo dell'Università;

r) è responsabile della realizzazione di programmi, attività, interventi e progetti in relazione agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Università.

Art. 35.

Dirigenti

1) Ai singoli settori dell'amministrazione individuati dal direttore amministrativo sentito il consiglio di amministrazione, è preposto un dirigente o un titolare di funzioni equiparate. Per il conseguimento degli specifici obiettivi di volta in volta individuati dagli organi di governo dell'università sulla base delle necessità della stessa, è facoltà dell'università, a norma dell'art. 19 del decreto legislativo 29/1993 e successive modificazioni, stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti interni o esterni all'Università in possesso delle specifiche qualità professionali.

2) I dirigenti hanno la responsabilità della gestione del settore e del risultato delle attività degli uffici cui sono preposti, in particolare:

a) organizzano, d'intesa con il direttore amministrativo, le risorse a loro disposizione;

b) esercitano poteri di spesa nei limiti fissati dal direttore amministrativo;

c) verificano i carichi di lavoro e la produttività degli uffici;

d) emettono gli atti costituenti manifestazione di conoscenza o di giudizio quali attestazioni, certificazioni, relazioni;

e) emettono gli atti esecutivi di deliberazioni e provvedimenti;

f) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni degli organi dell'università.

Art. 36.

Funzioni dirigenziali

1) Al direttore amministrativo potrà essere riconosciuta la qualifica di dirigente generale nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

2) Al direttore amministrativo ed ai dirigenti è riconosciuta un'indennità di funzione a carico del bilancio dell'università, annualmente determinata dal consiglio di amministrazione in ragione delle disponibilità finanziarie e con le modalità di cui all'art. 24 del decreto legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.

3) In sede di partecipazione agli organi di governo dell'ateneo, il direttore amministrativo o chi lo sostituisce è tenuto ad esprimere e ad inserire in verbale il pro-

prio motivato dissenso nei confronti delle proposte di deliberazione per le quali ritenga sussistere un qualche profilo di illegittimità.

Art. 37.

Responsabilità

I dirigenti, nell'ambito dei compiti loro attribuiti o delegati, operano in condizioni di autonomia e responsabilità. Sono direttamente responsabili in termini di efficienza e di correttezza amministrativa dei compiti loro affidati.

Art. 38.

Pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo

1) L'Università, nell'ambito della sua autonomia, adotta la pianta organica di Ateneo del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali con decreto del rettore su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

2) La pianta organica, redatta tenendo conto delle esigenze di rinnovamento delle strutture organizzative dell'Università e sulla base degli effettivi carichi di lavoro, è soggetta a revisione periodica con scadenza almeno triennale secondo le modalità indicate nel comma 1 del presente articolo.

3) Il consiglio di amministrazione detta criteri generali per l'attribuzione dei posti all'amministrazione centrale ed alle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nelle quali si articola l'Università.

4) Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle attività istituzionali universitarie, è possibile consentire per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altre istituzioni universitarie. In tal caso l'onere finanziario relativo al trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori, di spettanza del personale dovrà essere sostenuto dall'Università presso la quale il personale medesimo presta la sua opera.

Art. 39.

Accesso alle qualifiche di dirigente

1) L'accesso alle qualifiche di dirigente avviene per concorso, per esami, indetto dall'Università o da più atenei tra loro collegati, a questo scopo, sulla base di appositi accordi.

2) Al concorso, per esami, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell'art. 28 del decreto legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso, per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi è necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essere altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio. Le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali saranno oggetto di specifico regolamento.

3) Il concorso è indetto con decreto del rettore pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

4) Il bando indica il termine di presentazione delle domande di ammissione, il numero dei posti da conferire, corrispondenti a quelli vacanti ed a quelli di cui si prevede la vacanza, le materie oggetto delle prove d'esame e le modalità di partecipazione.

5) Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da un colloquio.

6) La prova scritta consiste nella trattazione di un tema attinente ai compiti d'istituto nonché alle attività istituzionali delle università ed alla relativa legislazione; la seconda su argomenti di diritto amministrativo.

7) Il colloquio, che ha per oggetto le discipline più direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti d'istituto, è finalizzato all'accertamento della maturità professionale nonché alla valutazione del possesso della necessaria attitudine a svolgere le funzioni dirigenziali.

8) La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del rettore ed è composta da un magistrato, presidente, da un professore universitario di ruolo in materie giuridiche e da un dirigente appartenente ai ruoli universitari.

Art. 40.

Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'Università può assumere a proprio carico le spese di difesa per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso, nello stabilire le condizioni, le modalità ed i limiti di tale onere, il regolamento dovrà comunque prevedere l'obbligo da parte dell'amministrazione di esigere dal dipendente tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.

Art. 41.

Comitato per le pari opportunità

Il consiglio di amministrazione nomina un comitato per le pari opportunità che opera per l'attuazione nell'università dei principi fissati dalla vigente legislazione in materia.

Art. 42.

Attività culturali e ricreative del personale

L'Università, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e di mezzi, concorre all'attività autogestita

di tutto il proprio personale nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, salvo che non ostino specifiche disposizioni che abbiano per destinatarie le università.

Art. 43.

Nucleo di valutazione

1) Il nucleo di valutazione è composto da sette membri dei quali almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

2) Il nucleo di valutazione è l'organo preposto alla attività di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto dello studio; al nucleo di valutazione compete anche la verifica, da operarsi anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle risorse, della produttività della ricerca e della didattica, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

3) A tal fine il nucleo di valutazione provvede, tra l'altro, a:

a) formulare proposte in ordine all'articolazione dell'università in centri di costo e/o rendimento ed alla rilevazione costante dell'andamento operativo;

b) formulare proposte in ordine all'elaborazione di previsioni economiche relative agli obiettivi che si pone l'Università;

c) verificare costantemente l'andamento delle previsioni di cui alla precedente lettera *b)*;

4) Il nucleo di valutazione risponde direttamente al rettore. Esso è costituito con delibera del consiglio di amministrazione ed è rinnovato ogni tre anni.

Titolo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44.

Norme di attuazione

Le norme di attuazione del presente statuto sono demandate al regolamento generale d'Ateneo e agli altri regolamenti previsti dallo statuto che dovranno essere emanati entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 45.

Indennità

1) Compatibilmente con l'apposito stanziamento di bilancio al rettore, al pro-rettore, al preside di facoltà, al presidente del consiglio di corso di laurea, al direttore della scuola di specializzazione, al direttore di dipartimento, ai responsabili delle strutture di cui all'art. 26) spetta un'indennità annuale a carico del bilancio dell'Università, determinata dal consiglio di amministrazione.

2) Ove il medesimo soggetto ricopra contemporaneamente più cariche per le quali a norma del presente statuto sia prevista la corresponsione di indennità lo stesso dovrà optare fra le suddette indennità non essendo queste tra di loro cumulabili.

Art. 46.

Cariche elettive

1) Le cariche di rettore, di preside di facoltà, presidente del consiglio di corso di laurea, presidente di consiglio di corso di laurea specialistica, direttore di dipartimento o di struttura equiparata sono elettive.

2) Nel caso in cui la carica elettiva sia incompatibile con il regime di impegno a tempo definito, per essere eletti i professori di ruolo ed i ricercatori devono aver optato per il regime a tempo pieno od aver presentato anteriormente alla votazione una dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.

3) In caso di indisponibilità documentata di professori di ruolo di prima fascia per la carica di direttore di dipartimento, il rettore potrà nominare, con proprio decreto, su parere conforme del consiglio di dipartimento, anche un professore di seconda fascia; la durata dell'incarico sarà annuale.

4) Nel caso di indisponibilità documentata di professori di ruolo di prima fascia per la carica di presidente di consiglio di corso di laurea e di laurea specialistica la stessa è assunta *ad interim* dal preside di facoltà per la durata di un anno.

5) Tutte le cariche elettive relative ai rappresentanti degli studenti hanno durata biennale.

Art. 47.

Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali

1) Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato la propria assenza, Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è comunque necessario che intervengano almeno otto componenti per il consiglio d'amministrazione ed almeno cinque per il senato accademico.

2) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

3) Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.

4) I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici.

Art. 48.

Funzioni disciplinari

1) La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi attivati nell'università viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto dal regolamento didattico d'Ateneo presieduta

dal rettore o da un suo delegato e della quale fa parte anche un rappresentante degli studenti designato dal consiglio degli studenti.

2) La funzione disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore viene esercitata in conformità alla legislazione vigente.

Art. 49.

Allegati

Le tabelle allegate al presente statuto, nelle quali sono riportati gli elenchi delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, hanno valore di documento a carattere puramente ricognitivo e non fanno parte integrante dello Statuto.

Art. 50.

Esenzione dall'attività didattica del rettore e dei presidi di facoltà

1) Il rettore, compatibilmente con la legislazione di specie, è esentato, a sua richiesta, dall'attività didattica per la durata della sua carica.

2) I presidi di facoltà e i direttori di dipartimento, compatibilmente con la normativa di specie, possono essere esentati, su motivata richiesta, dall'attività didattica, per la durata della loro carica. L'esenzione è concessa con decreto del rettore.

Art. 51.

Attività formative autogestite dagli studenti

L'Università concorre alle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera *c)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e nel rispetto dei principi enunciati all'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 52.

Gestione impianti sportivi

1) Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, e dal relativo regolamento, la gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, al centro universitario sportivo sotto il controllo del comitato per lo sport universitario dell'università.

2) Il comitato è composto da:

a) Il rettore, o un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;

b) due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

c) due studenti eletti secondo le modalità previste dall'art. 9 del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) il direttore amministrativo, o un suo delegato, anche in qualità di segretario.

3) Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi stanziati con le leggi 28 giugno 1977, n. 394, e 3 agosto 1985, n. 429, ed i contributi studenteschi.

Art. 53.

Assistenti e ricercatori

Tutte le volte in cui il presente statuto fa riferimento ai ricercatori, tale riferimento deve intendersi esteso agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento.

Art. 54.

Revisione dello statuto

1) La revisione dello statuto può avvenire con cadenza biennale su proposta del rettore e/o di due terzi del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

2) Le relative deliberazioni sono adottate dal senato accademico, integrato con le rappresentanze elettive presenti nel consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, tranne che per le deliberazioni relative a modifiche della composizione degli organi e dell'elettorato attivo e passivo di tutte le cariche, che devono essere adottate con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti.

Art. 55.

Norme transitorie

1) Il senato accademico resta in funzione nella composizione antecedente alla modifica del presente statuto in attesa dell'istituzione di almeno tre dipartimenti.

2) Dall'entrata in vigore del presente statuto cessano dalle loro funzioni i componenti del consiglio di amministrazione designati in rappresentanza della regione Campania, della provincia di Napoli, del comune di Napoli, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, del Ministero delle finanze e del Ministero dei trasporti e della navigazione.

3) Gli istituti scientifici esistenti nell'università svolgono la loro attività didattica e di ricerca fino alla loro disattivazione da avvenire entro 31 marzo 2001.

4) Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge o da decreti rettorali conformi a deliberazioni degli organi di governo dell'università, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad esse demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con esso compatibili.

TABELLA *A*

FACOLTÀ, CORSI DI STUDIO
E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Facoltà di economia:

corso di laurea in economia aziendale;

corso di laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari;

corso di laurea in economia del turismo;

corso di laurea in economia e commercio;

corso di laurea in economia marittima e dei trasporti;

corso di diploma universitario in economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni non profit;

corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese;

corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici;

corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese;

scuola di specializzazione in amministrazione e direzione aziendale.

Facoltà di scienze nautiche:
corso di laurea in scienze ambientali;
corso di laurea in scienze nautiche.
Facoltà di giurisprudenza:
corso di laurea in giurisprudenza;
corso di laurea in scienze dell'amministrazione.
Facoltà di ingegneria:
corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni;
Facoltà di scienze motorie:
corso di laurea in scienze motorie.

TABELLA *B*

ISTITUTI SCIENTIFICI

Istituto di diritto commerciale.
Istituto di diritto della navigazione e lingue.
Istituto di diritto pubblico.
Istituto di geodesia, topografia e idrografia.
Istituto di matematica, fisica e applicazioni.
Istituto di meteorologia e oceanografia.
Istituto di navigazione «G. Simeon».
Istituto di statistica e matematica.
Istituto di studi aziendali.
Istituto di studi economici.
Istituto di teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche.

01A3621

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2001), **coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2001, n. 129** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 21), **recante: «Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate dal decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vengono qui riportati altresì, i riferimenti normativi, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico sopra richiamato.

Art. 1.

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome provvedono al ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente gli anni 1995-1999, in conformità con l'accordo sancito in data 3 agosto 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore *della legge di conversione* del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente indicata al comma 1, sono stabiliti:

a) l'importo del disavanzo residuo, per ciascuna regione, alla data del 31 dicembre 1994 e l'importo a carico dello Stato;

b) le modalità di individuazione del disavanzo relativo al periodo 1995-1999, l'importo a carico dello Stato e le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni;

c) le modalità di erogazione dell'importo a carico dello Stato nei limiti delle risorse indicate per ciascun esercizio dal comma 4;

d) le modalità di finanziamento del residuo disavanzo;

e) le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 2, per il ripiano dei disavanzi di parte corrente al 31 dicembre 1994, nonché di quelli relativi agli anni 1995-1999, gli importi indicati nella colonna 3 dell'allegata tabella *A*. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione l'assegnazione di un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma 2, l'eccedenza è posta in detrazione in occasione di future erogazioni e contestualmente riassegnata per le finalità del presente decreto. *La liquidazione del saldo è subordinata all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico ai sensi del comma 2, lettere* a) *e* d).

4. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato, derivanti dal presente decreto, pari a lire 7.000 miliardi per l'anno 2001, a lire 6.000 miliardi per l'anno 2002 ed a lire 3.000 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale *2001-2003,* nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-bis. *Al fine di consentire il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti della spese sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della sanità del 16 febbraio 2001, sono tenute a trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati relativi ai costi e ai ricavi aziendali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, rilevati attraverso un modello da adottare con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto ministeriale sono anche stabiliti i tempi e le modalità per l'invio del predetto modello.*

4-ter. *Ai fini della verifica degli effettivi andamenti della spesa sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel trasmettere al Ministero della sanità i dati relativi ai costi aziendali, evidenziano separatamente le poste relative alle valutazioni di fine esercizio.*

4-quater. *Con effetto dall'anno 2001, le anticipazioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, possono essere concesse dal Ministro del tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica limitatamente al primo semestre di ciascun anno.*

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 6 dell'art. 13, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) è il seguente:

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare sui conti correnti di cui all'art. 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato in misura sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

Art. 2.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4. Per consentire all'Agenzia di fare fronte tempestivamente e compiutamente ai propri compiti istituzionali, in particolare per quanto concerne il supporto al Ministero della sanità per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, da correlare effettivamente alle risorse finanziarie necessarie e disponibili, la dotazione organica del relativo personale è determinata in cinquanta unità di personale di ruolo e in trenta unità di personale con contratto a termine di diritto privato. L'Agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unità*».

1-bis. *È abrogata la tabella* A *allegata al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.*

2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, è inserito il seguente:

«*Art. 2*-bis (Regolamento di organizzazione e funzionamento). — *1. Con regolamento del consiglio di amministrazione, approvato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvate le norme sul funzionamento degli organi dell'Agenzia, con la previsione di sottoporre all'approvazione dei Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i bilanci e i rendiconti; sull'organizzazione dei servizi: sulla gestione amministrativo-contabile; sull'ordinamento del personale, articolando quello di ruolo in quattro categorie e in un livello di dirigenza, quest'ultimo nel limite di otto unità, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina relativa all'ordinamento del personale sono previste norme di prima attuazione per il conferimento di non oltre il venticinque per cento dei posti istituiti di livello non dirigenziale mediante concorso riservato al personale già in servizio*».

2-bis. *All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, le parole: «secondo la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la procedura prevista dall'articolo 2-*bis *del presente decreto».*

2-ter. *Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è abrogato.*

2-quater. *Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per la copertura dei posti di ruolo dirigenziale di cui all'articolo 2-*bis *del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, introdotto dal comma 2 del presente articolo, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali può avvalersi delle graduatorie relative ai concorsi dirigenziali banditi dal Ministero della sanità.*

3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta».

4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il comma è sostituito dal seguente:

«5. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, *come rideterminata* dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421) a seguito delle modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5 *(Agenzia per i servizi sanitari regionali).* — 1. È istituita una agenzia dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità, con compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria.

2. *(Abrogato).*

3. Il direttore dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il direttore è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile.

4. Per consentire all'Agenzia di far fronte tempestivamente e compiutamente ai propri compiti istituzionali, in particolare per quanto concerne il supporto al Ministero della sanità per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, da correlare effettivamente alle risorse finanziarie necessarie e disponibili, la dotazione organica del relativo personale è determinata in cinquanta unità di personale di ruolo e in trenta unità di personale con contratto a termine di diritto privato. L'Agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unità.

5. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), *del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella* C *della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).*

6. Sono abrogati i commi 11 e 12 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

— Il testo della tabella *A* allegata al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, abrogata dalla presente legge, recava: «Dotazione organica del personale dell'Agenzia per l'organizzazione dei servizi sanitari regionali».

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 (Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59) a seguito delle modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3 *(Norme finali).* — 1. Alla nomina dei componenti degli organi dell'Agenzia di cui all'art. 2 si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei presente decreto.

2. Sino all'emanazione del nuovo regolamento *secondo la procedura prevista dall'art.* 2-bis *del presente decreto,* l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia restano disciplinati dalle disposizioni del decreto 22 febbraio 1994, n. 233, del Ministro della sanità, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto».

— Il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», è il seguente:

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time).* — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997.

2-*bis.* Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-*bis*. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

3-*ter*. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli moli.

12. *(Omissis).*

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1º gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-*bis.* È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-*bis.* Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-*bis,* 3, 3-*bis* e 3-*ter,* per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

20-*ter.* Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera *c),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo

in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-*bis,* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio».

— Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, a seguito delle modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2 *(Organi).* — 1. Sono organi dell'Agenzia il presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, il direttore ed il collegio dei revisori dei conti. *I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta.*

2. Il presidente del consiglio di amministrazione, che assume la rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità; due di essi sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, unificati con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei alla pubblica amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse modalità, una sola volta.

4. Il direttore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato e non è immediatamente rinnovabile; alla scadenza del triennio la nomina può essere rinnovata per una sola volta, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, motivata con riferimento all'eccellenza dei risultati raggiunti.

5. Il direttore esercita tutti i poteri di gestione dell'Agenzia, salvo quelli attribuiti ad altri organi della medesima».

— Il testo dell'art. 12, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 («Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421») è il seguente:

«*b)* iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 1)

RIPIANO DISAVANZI SANITÀ

(in miliardi)

REGIONI	Acconto sul ripiano disavanzi al 31 dicembre 1994	Acconto sul ripiano disavanzi anni 1995-1999	Totale acconti da erogare
	(1)	(2)	(3)
Piemonte	0	423	423
Lombardia	86	831	917
Veneto	92	464	556
Friuli-Venezia Giulia	10	1	11
Liguria	95	190	285
Emilia-Romagna	220	500	720
Toscana	119	317	436
Umbria	10	59	69
Marche	39	163	202
Lazio	385	825	1.210
Abruzzo	1	117	118
Molise	3	26	29
Campania	244	499	743
Puglia	190	331	521
Basilicata	0	43	43
Calabria	79	200	279
Sicilia	102	170	272
Sardegna	21	145	166
TOTALE	1.696	5.304	7.000

01A4242

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 27 marzo 2001, n. **37/2001.**

Domanda di trattamento di integrazione salariale a seguito di contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 1 della legge n. 863/1984 e successive modificazioni ed integrazioni (modulo SOLID2001). Indicazioni in merito alla presentazione della domanda di CIGS con modulo CIGS97.

Alle direzioni regionali del lavoro

Alle direzioni provinciali del lavoro (per il tramite delle D.R.L.)

Agli assessorati regionali per il lavoro e politiche per l'occupazione

Alla segreteria dell'on. Ministro

Al Gabinetto dell'on. Ministro

Al Sottosegretario di Stato sen. Ornella Piloni

Al Sottosegretario di Stato on. Paolo Guerrini

Alle Divisioni I delle D.G.

Al presidente del comitato istruttoria: tecnica intervento straordinario integrazione salariale

Al S.E.C.I.N.

All'ufficio della consigliera nazionale di parità

Al comando Carabinieri dell'ispettorato del lavoro

Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori

All'INPS - Progetto prestazioni a sostegno del reddito

Alle associazioni datoriali

Agli enti previdenziali

Con la presente circolare viene emanato il modello «SOLID2001» da utilizzare per tutte le richieste di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, così come previsto dall'art. 1 della legge n. 863/1984 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale modello sostituisce tutti i precedenti denominati «SOLID/INPS», CDS/1, CDS/2 e CDS/3.

Il modello è stato predisposto in formato elettronico (MS WORD) ed è reperibile sul sito Internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'indirizzo www.minlavoro.it, sotto la voce «CIGS».

Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti ed inviato, o recapitato, alla divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2000) nonché dalle successive circolari ministeriali n. 61/2000 del 23 agosto 2000 e n. 64/2000 del 20 settembre 2000, il tutto reperibile sul sito Internet; inoltre una copia del predetto modello dovrà essere recapitato anche alla sede INPS competente per territorio.

Si prende spunto da ciò per informare che, in conseguenza di quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000 ed in accordo con l'INPS, le aziende richiedenti cassa integrazione guadagni straordinaria per tutte le altre causali, dovranno recapitare una copia della seconda pagina del modello CIGS97, alla sede INPS territorialmente competente.

Il modello allegato, che viene inviato insieme alla presente circolare alla *Gazzetta Ufficiale*, è operativo dalla sua pubblicazione.

Roma, 27 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

MOD. SOLID2001

DOMANDA DI TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
A SEGUITO DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

Al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale
Direzione Generale della Previdenza e
Assistenza Sociale - Divisione XI
Via Flavia 6, 00187 – ROMA

Il sottoscritto/a *(cognome)* *(nome)*

In qualità di *(indicare la posizione e i poteri)*

legale rappresentante della Ditta di seguito indicata, chiede la concessione del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1 della legge 863/84, e successive modificazioni ed integrazioni, per le unità produttive indicate nel quadro **"D"** e per il periodo indicato nel quadro **"B"** del presente modello.

Dichiara altresì che tutte le notizie fornite rispondono a verità e che la presente domanda si compone del modello "Solid2001" e di n. allegati, compreso l'accordo sindacale, per un numero complessivo di n. pagine.

Data *Firma*...

Eventuale nominativo del referente aziendale per la richiesta in oggetto
(cognome) *(nome)*
Telefono Fax Tel.cell. E-mail

A	**DATI RELATIVI ALL'AZIENDA**	
Denominazione		
Natura giuridica	Indirizzo	
C.A.P.	Comune	Provincia
Telefono	Fax	E-mail
Codice fiscale o partita IVA	Unità produttive n.	
Data atto costitutivo	Inizio attività	Capitale sociale: Lire ☐ Euro ☐
Socio principale o azionista di riferimento		
Quota eventuale di partecipazione pubblica %		
L'Azienda appartiene a un gruppo? SI☐ NO☐	Se **SI** quale?	
N. matricola INPS	Cod. Autoriz.ne	C.S.C.
Cod. ATECO 91	Settore di appartenenza	
Attività svolta		
C.C.N.L. applicato dall' azienda (riportare la dizione completa con la data di firma)		
Organico aziendale alla data di presentazione della domanda (compresi apprendisti e lav.ri assunti con contratto di formazione e lavoro - Art.1,c.1,L.223/91)		
Organico aziendale per ogni mese nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda (Mese precedente al C.D.S 1) 2) 3) 4) 5) 6)		

B **DATI RELATIVI AL C.D.S. E AL PERIODO DI INTERVENTO**	
Data di stipula del contratto di solidarietà	Durata mesi N.
Periodo di intervento richiesto dal al	Pari a mesi n.
Forma di riduzione dell'orario ☐ giornaliera ☐ settimanale ☐ mensile Parametrazione della riduzione su base settimanale (se non lo è) %	Riduzione %

C **EVENTUALI MODIFICHE AZIENDALI E SOCIETARIE NELL'ULTIMO BIENNIO**	
L'Azienda ha modificato:	☐ La denominazione (indicare la precedente) In data ☐ La forma giuridica (indicare la precedente) In data
L'azienda è stata interessata da:	☐ Fusione ☐ Incorporazione ☐ Scorporazione ☐ Significative modifiche compagine sociale ☐ Altro(specificare)
Che hanno determinato consegu-enze su:	☐ Organico ☐ Programma di ristrutturazione.ne, riorg.ne, conv.ne ☐ Capitale sociale ☐ Altro(specificare)
(Spazio per ulteriori specifiche o descrizioni)	

D **DATI RELATIVI ALLE UNITA' PRODUTTIVE INTERESSATE AL C.D.S.**

Unità produttiva (stabilimento/ufficio/magazzino/ecc) **N.1**

Comune	Provincia	C.A.P.
Indirizzo	Matricola INPS (se diversa dal quadro A) -	
Orario contrattuale operai	Orario contrattuale impiegati/quadri	

LAVORATORI	Operai		Impiegati/Quadri		TOTALE	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Operai	Imp/quadri
In forza						
di cui Interessati al contratto						

Unità produttiva (stabilimento/ufficio/magazzino/ecc) **N.2**

Comune	Provincia	C.A.P.
Indirizzo	Matricola INPS (se diversa dal quadro A) -	
Orario contrattuale operai	Orario contrattuale impiegati/quadri	

LAVORATORI	Operai		Impiegati/Quadri		TOTALE	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Operai	Imp/quadri
In forza						
di cui Interessati al contratto						

Unità produttiva (stabilimento/ufficio/magazzino/ecc) **N.3**

Comune	Provincia	C.A.P.
Indirizzo	Matricola INPS (se diversa dal quadro A) -	
Orario contrattuale operai	Orario contrattuale impiegati/quadri	

LAVORATORI	Operai		Impiegati/Quadri		TOTALE	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Operai	Imp/quadri
In forza						
di cui Interessati al contratto						

E	VARIAZIONI DI ORGANICO NELLE UNITA' PRODUTTIVE INTERESSATE AL C.D.S.
UNITA' N. (QUADRO D)	Specificare sinteticamente le motivazioni di eventuali variazioni di organico, o trasformazioni di rapporto di lavoro (da part-time a full-time e viceversa), nei 12 mesi precedenti al C.d.S.

F	LAVORO STRAORDINARIO NELLE UNITA' PRODUTTIVE INTERESSATE AL C.D.S.
UNITA' N. (QUADRO D)	L'azienda è ricorsa al lavoro straordinario negli ultimi 12 mesi ? SI ☐ NO ☐ (se SI specificarne l'entità, le ragioni e il numero degli addetti interessati)

G	LAVORO A DOMICILIO O INTERINALE
UNITA' N. (QUADRO D)	L'azienda è ricorsa a lavoro a domicilio o interinale negli ultimi 12 mesi ? SI ☐ NO ☐ (se SI specificarne l'entità, le ragioni e il numero degli addetti interessati)

H	PRECEDENTI RICORSI A INTEGRAZIONE SALARIALE PER SOLIDARIETA'		
UNITA' N. (QUADRO D)	Periodi concessi (fino al 10/08/2000)	UNITA' N. (QUADRO D)	Periodi concessi (fino al 10/08/2000)
	Dal al		Dal al
	Dal al		Dal al

I	PRECEDENTI RICORSI ALLA C.I.G. (art. 4, comma 35, L.608/96)		
UNITA' N. (QUADRO D)	CIG straordinaria (a decorrere dall' 11.8.2000)	CIG ordinaria (a decorrere dall'11.8.2000)	Integrazione salariale per solidarietà dall' 11.8.2000
	Periodi concessi	Periodi concessi	Periodi concessi
	Dal al	Dal al	Dal al
	Dal al	Dal al	Dal al
	Dal al	Dal al	Dal al
	Dal al	Dal al	Dal al

L DATI ECONOMICI (ultimo biennio)

Fatturato :
anno ☐ Lire☐ Euro☐ ☐ - anno ☐ Lire☐ Euro☐ ☐

Risultato d'Impresa :
anno ☐ Lire☐ Euro☐ ☐ utile☐ pareggio☐ perdita☐
anno ☐ Lire☐ Euro☐ ☐ utile☐ pareggio☐ perdita☐

Risultato operativo netto
anno ☐ Lire☐ Euro☐ ☐ - anno ☐ Lire☐ Euro☐ ☐

Indebitamento :
debiti finanziari - anno ☐ Lire☐ Euro☐ ☐ - anno ☐ Lire☐ Euro☐ ☐
debiti verso fornitori - anno ☐ Lire☐ Euro☐ ☐ - anno ☐ Lire☐ Euro☐ ☐

M	UNITA' PRODUTTIVE NON INTERESSATE AL C.D.S.	
N.	**Unita' produttiva (stabilimento, ufficio, magazzino ecc.)**	**PROV.**
1		
2		
3		

N	CUMULO BENEFICI
Esistono altre richieste di integrazione salariale straordinaria ex lege 223/91, per lo stesso periodo? SI☐ NO☐	
Se **SI** esplicitarne le modalità : *(così come previsto dal decreto del Ministro del Lavoro e P.S. del 23 dicembre 1994 riguardante la " Disciplina, nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici", pubblicato nella G.U. n. 42 del 20 febbraio 1995 e reperibile sul sito internet www.minlavoro.it)*	

Modulo in formato elettronico (MSWord) – per la compilazione seguire le indicazioni nella "barra di stato"

MODELLO SOLID2001

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE SALARIALE

La richiesta di integrazione salariale a seguito di contratti di solidarietà ai sensi della legge 863/84 e successive modificazioni ed integrazioni deve essere predisposta utilizzando il modello "SOLID2001" in allegato all'accordo sindacale.

ISTRUZIONI GENERALI

Qualora alcuni spazi risultassero insufficienti a contenere i dati, dovranno essere creati degli allegati con la stessa denominazione del "Quadro" interessato (allegato al Quadro A, allegato al Quadro B, ecc.). Dell'esistenza di tali allegati, l'azienda dovrà darne esplicita indicazione all'interno del "Quadro" in questione.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

sono riportate, di seguito, solo le voci degne di approfondimento

QUADRO A - Dati relativi all'azienda

- *Unità produttive n.* - numero complessivo delle unità produttive, sul territorio nazionale, interessate e non interessate al trattamento;
- *Capitale sociale* – capitale sociale in Lire o in Euro, specificare;
- *N.matricola INPS* - matricola INPS (10 caratteri) con l'aggiunta del codice della sede zonale (dopo il trattino 2 caratteri);
- *Cod. Autorizzazione* – codice di autorizzazione (CA) dell'INPS;
- *C.S.C.* – codice statistico contributivo (INPS);
- *Cod. Ateco 91* – codice di classificazione delle attività economiche (ISTAT);
- *Settore di appartenenza* – descrizione del settore di appartenenza;
- *Attività svolta* – descrizione dell'attività produttiva;
- *L'organico aziendale alla data di .....* - deve intendersi quello dell'azienda nel suo complesso, riferito a tutte le unità produttive anche se non interessate al trattamento, compresi apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;
- *Organico aziendale per ogni mese ...* - organico aziendale, come sopra, negli ultimi sei mesi – dal mese precedente, punto 1), fino al sesto mese precedente, punto 6);

QUADRO B - Dati relativi al Contratto di Solidarietà e al periodo di intervento

- *Data di stipula del contratto di solidarietà* – data di stipula;
- *Durata mesi N.* – numero complessivo dei mesi previsti dal C.d.S.;
- *Periodo di intervento richiesto dal ... al ...* – decorrenza e scadenza del periodo oggetto della presente istanza;
- *Pari a mesi n.* – numero di mesi relativi al periodo richiesto;
- *Riduzione __%* – indicare la percentuale di riduzione dell'orario;
- *Parametrazione della riduzione su base settimanale (se non lo è)* – riportare la percentuale di riduzione su base settimanale qualora la forma sia giornaliera o mensile.

QUADRO C – Eventuali modifiche aziendali e societarie nell'ultimo bienno

- Specificare tutte le variazioni intervenute nell'ultimo biennio, indicandone, inoltre, le conseguenze da esse derivate;

QUADRO D - Dati relativi alle unità produttive interessate al C.d.S.

- *Matricola INPS (se diversa dal quadro A)* – matricola INPS (10 caratteri) con l'aggiunta del codice della sede zonale (dopo il trattino 2 caratteri) – Solo se non coincidente con quanto già riportato nel quadro A;
- *Orario contrattuale operai* - indicare l'orario previsto dal CCNL per gli operai interessati al C.d.S.;
- *Orario contrattuale impiegati/quadri* - indicare l'orario previsto dal CCNL per gli impiegati o quadri interessati al C.d.S.;

QUADRO E – Variazioni di organico nelle unità produttive interessate al C.d.S.

- Indicare tutte le variazioni degli organici nelle unità produttive interessate al C.d.S., negli ultimi 12 mesi, siano esse in aumento o in diminuzione;

QUADRO F – Lavoro straordinario nelle unità produttive interessate al C.d.S.

- Nel caso di ricorso, negli ultimi 12 mesi, al lavoro straordinario indicarne brevemente l'entità, in ore, le ragioni che hanno determinato tale utilizzo, nonché il numero dei dipendenti interessati;

QUADRO G – Lavoro a domicilio o interinale

- Qualora nelle unità produttive interessate al C.d.S., negli ultimi 12 mesi, siano stati utilizzati tali strumenti, chiarirne gli aspetti;

QUADRO H – Precedenti ricorsi a integrazione salariale per solidarietà

- Indicare tutti gli eventuali periodi di integrazione salariale per solidarietà di cui l'azienda ha beneficiato, fino al 10/08/2000, con riferimento alle unità produttive del quadro D.

QUADRO I – Precedenti ricorsi alla C.I.G. (art. 4, comma 35, L.608/96)

- Indicare precedenti ricorsi alla CIG (ordinaria, straordinaria, solidarietà), per il periodo decorrente dal 11/08/2000, con riferimento alle unità produttive del quadro D.

QUADRO L – Dati economici (ultimo biennio)

- Dati dell'ultimo biennio disponibile;

QUADRO M – Unità produttive non interessate al C.d.S.

- Riportare la località delle altre unità produttive, sul territorio nazionale, non interessate al C.d.S.

QUADRO N – Cumulo benefici

- Barrare la casella nel caso in cui siano state presentate altre richieste di CIGS per il periodo interessato dalla presente istanza; in caso affermativo indicare tutte le notizie necessarie ad ottemperare a quanto previsto dal decreto del Ministro del Lavoro e P.S. del 23 dicembre 1994 riguardante la "Disciplina, nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici", pubblicato nella G.U. n. 42 del 20 febbraio 1995 e reperibile sul sito internet www.minlavoro.it).

Il modello "SOLID2001" è fornito in formato digitale compresso (MSWord) ed è disponibile sul sito internet del Ministero del Lavoro www.minlavoro.it, alla voce CIGS. Detto formato, adeguatamente trattato, permette la compilazione e la stampa con i più comuni strumenti informatici.

E', ovviamente, ammessa la compilazione con sistemi diversi tenendo però presente che gli spazi utili alla scrittura nel modello stampato prima della sua compilazione, sono alcune volte insufficienti.

01A4008

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 28 marzo 2001.

Descrizione e modalità di utilizzo di un prodotto software per la compilazione delle dichiarazioni delle operazioni in oro previste dal provvedimento dell'Ufficio italiano dei cambi del 14 luglio 2000.

Caratteristiche generali.

L'Ufficio, conformemente a quanto anticipato nel provvedimento 14 luglio 2000, ha realizzato un prodotto software di data entry, denominato «ORO», che consente la compilazione e la produzione delle dichiarazioni delle operazioni in oro, d'importo pari o superiore a venti milioni di lire, previste dall'art. 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000.

L'obiettivo del prodotto è quello di anticipare presso l'utente i controlli formali che l'Ufficio effettua *ex post* all'atto dell'acquisizione dei dati al fine di rendere più efficiente per il segnalante e per l'Ufficio la gestione delle dichiarazioni delle operazioni in oro, evitando per quanto possibile rilievi e correzioni.

Modalità di compilazione delle dichiarazioni e di trasmissione delle segnalazioni.

Il programma, che potrà essere utilizzato dagli istituti di credito, dai soggetti che esercitano il commercio dell'oro in via professionale nonché da chiunque altro ponga in essere la suddetta tipologia di operazioni, facilita con l'ausilio di supporti operativi e normativi on-line, la compilazione delle suddette dichiarazioni e assicura, attraverso un sistema di controlli, la coerenza e la correttezza formale delle informazioni in esse contenute.

La segnalazione in formato elettronico generata dal programma dovrà contenere tutte le dichiarazioni delle operazioni in oro effettuate nel mese e dovrà essere inviata all'Ufficio entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. È comunque prevista la possibilità di effettuare delle segnalazioni integrative e/o sostitutive di quelle già inviate, utilizzando apposite funzionalità fornite dal programma.

È prevista altresì la possibilità di inviare dichiarazioni correttive a fronte di rilievi segnalati dall'Ufficio.

La segnalazione del mese dovrà pervenire all'Ufficio unicamente dalla sede centrale dei soggetti segnalanti.

Funzioni particolari.

Per venire incontro alle esigenze degli operatori che hanno sedi periferiche, sono state sviluppate apposite funzioni di utilità che consentono, attraverso l'esportazione verso la sede centrale e l'importazione delle dichiarazioni, la generazione da parte di quest'ultima di un'unica segnalazione relativa al mese di riferimento. L'Ufficio non accetterà dallo stesso segnalante dichiarazioni cartacee ed elettroniche per lo stesso mese di riferimento.

Il programma offre inoltre la possibilità al segnalante di effettuare il cumulo delle proprie dichiarazioni delle operazioni in oro che, inserite singolarmente, presentano le caratteristiche (stesso dichiarante, stessa controparte, tipologia di operazione e mese di riferimento) per essere consolidate in un'unica dichiarazione.

Il programma è stato altresì corredato da apposite funzioni di ricerca che consentono attraverso l'impostazione di filtri predefiniti (segnalante, controparti, codice abi, codice fiscale, ecc.) di ricercare le dichiarazioni inserite nella base dati, nonché di verificare l'avvenuta trasmissione all'UIC di tutte le dichiarazioni archiviate.

Si precisa infine che il software di data entry «ORO» consente la produzione della stampa delle dichiarazioni compilate in formato elettronico, sia per uso interno che per il rilascio alla clientela che si rivolge agli intermediari abilitati od operatori professionali per l'inoltro delle proprie dichiarazioni. A tale ultimo riguardo, si rammenta che ai sensi delle vigenti disposizioni i soggetti privati possono consegnare le proprie dichiarazioni agli operatori professionali soltanto nel caso in cui si siano avvalsi dei loro servizi.

Requisiti hardware/software e modalità di installazione del prodotto.

I requisiti hardware e software per l'installazione sono di seguito indicati:

requisiti HW:

personal computer 486, 66 Mhz (consigliato Pentium);

16 mb di RAM (consigliato 64 mb);

100 mb disponibili su hard disk;

scheda grafica e monitor con risoluzione 800×600;

lettore CD-ROM doppia velocità (consigliato quadrupla velocità);

mouse;

requisiti SW:

Microsoft Windows95, Windows98, Windows2000 o Windows NT 4 service pack 4.0 workstation.

Per il corretto utilizzo dell'applicazione data entry ORO è inoltre necessario impostare la proprietà dello schermo «Dimensione dei caratteri» a «caratteri piccoli».

Si raccomanda vivamente di consultare, prima dell'installazione, il file «leggimi.txt» che contiene anche le istruzioni operative per l'uso del prodotto.

Modalità di trasmissione delle segnalazioni.

Il supporto magnetico (floppy disk o CD) contenente la segnalazione del mese, contraddistinto dall'etichetta prodotta dal programma, dovrà essere inviato con lettera di accompagno al seguente indirizzo: Ufficio italiano dei cambi - Servizio applicazioni e strumenti informatici - Divisione sistemi, via delle Quattro Fontane, 123 - 00184 Roma.

Nel caso in cui si verifichi un errore di lettura del supporto magnetico (il floppy disk risulta non leggibile) oppure vengano rilevati errori nella fase di acquisizione (per esempio il tracciato record non è corretto), l'Uffi-

cio comunicherà al segnalante i rilievi riscontrati. In questo caso il segnalante dopo aver corretto gli errori, dovrà ritrasmettere tempestivamente il floppy.

Informazioni sulla diffusione del prodotto.

Il data entry ORO è distribuito gratuitamente e può essere richiesto all'indirizzo seguente: Ufficio italiano dei cambi - Servizio applicazioni e strumenti informatici, via delle Quattro Fontane, 123 - 00184 Roma (numero fax 06/46634761).

Il prodotto può essere inoltre prelevato direttamente dal sito internet dell'Ufficio (www.uic.it), sul quale saranno pubblicate eventuali ulteriori comunicazioni e informazioni per gli utenti nonché i successivi aggiornamenti.

I requisiti minimali per l'installazione del software e le relative istruzioni tecniche per l'utilizzo sono indicati anche sul sito e sul prodotto distribuito.

L'Ufficio si riserva di valutare la possibilità di acquisire flussi segnaletici in formato elettronico generati da applicazioni diverse da «ORO». In tal caso provvederà a darne comunicazione e a fornire le caratteristiche tecniche che dovranno essere rispettate dai segnalanti per la produzione dei suddetti flussi.

Roma, 28 marzo 2001

Il direttore generale: SANTINI

01A4244

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 18 aprile 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8778
Yen giapponese	107,82
Corona danese	7,4619
Lira Sterlina	0,61560
Corona svedese	9,0455
Franco svizzero	1,5285
Corona islandese	82,60
Corona norvegese	8,0590
Lev bulgaro	1,9460
Lira cipriota	0,57854
Corona ceca	34,392
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,99
Litas lituano	3,5104
Lat lettone	0,5543
Lira maltese	0,4002
Zloty polacco	3,5377
Leu romeno	24522
Tallero sloveno	216,4819
Corona slovacca	43,323
Lira turca	1105567
Dollaro australiano	1,7676
Dollaro canadese	1,3770
Dollaro di Hong Kong	6,8466
Dollaro neozelandese	2,1805
Dollaro di Singapore	1,5839
Won sudcoreano	1154,31
Rand sudafricano	7,1457

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A4322

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico denominato «Entom Lozione»

Con il decreto n. 800.5/R.P.658 D6 del 4 aprile 2001 è stata revocata, d'ufficio, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico denominato ENTOM LOZIONE registrazione n. 12879.

Motivo della revoca: revoca d'ufficio per parere sfavorevole dell'Istituto superiore di sanità del 26 febbraio 2001 in seguito a verifica di documentazione relativa all'efficacia.

01A4049

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico denominato «Entom Shampoo»

Con il decreto n. 800.5/R.P.658 D7 del 4 aprile 2001 è stata revocata, d'ufficio, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico denominato ENTOM SHAMPOO registrazione n. 12878.

Motivo della revoca: revoca d'ufficio per parere sfavorevole dell'Istituto superiore di sanità del 28 febbraio 2001 in seguito a verifica di documentazione relativa all'efficacia.

01A4048

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica relativo al comunicato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, riguardante la nomina del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Intertrust S.r.l., in Milano.

Nel testo del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2001, riportato nella seconda colonna alla pag. 36, dove è scritto: «... Maria *Servelloni* ...», leggasi: «... Maria *Savelloni* ...».

01A4064

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione della commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica delle malattie professionali, presso l'INAIL.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 23 marzo 2001, è stata costituita la commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica delle malattie professionali, presso l'INAIL, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

01A4079

COMUNE DI BOZZOLE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Bozzole, provincia di Alessandria ha adottato la seguente deliberazione n. 14 dell'8 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(*Omissis*).

Di stabilire che l'incremento dell'addizionale comunale dell'IRPEF per l'anno 2001, viene fissato in 0,1 punti percentuali e che pertanto, tenuto conto che per l'anno 1999 e per l'anno 2000, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF era stata incrementata per ogni anno in 0,2 per cento punti percentuali, detta aliquota raggiunge 0,5 punti percentuali.

01A4210

COMUNE DI CARCOFORO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Carcoforo, provincia di Vercelli ha adottato la seguente deliberazione n. 7 dell'8 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(*Omissis*).

Di non istituire l'addizionale IRPEF comunale per l'anno 2001 ai sensi del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

01A4211

COMUNE DI CARPINETO ROMANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Carpineto Romano, provincia di Roma ha adottato la seguente deliberazione n. 20 del 3 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(*Omissis*).

Di determinare per l'anno 2001 l'addizionale IRPEF nella misura dello 0,4 per cento.

01A4212

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Giano dell'Umbria, provincia di Perugia ha adottato la seguente deliberazione n. 16 del 16 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(*Omissis*).

Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del 0,2 punti percentuali.

01A4213

COMUNE DI MONTEFELCINO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Montefelcino, provincia di Pesaro e Urbino ha adottato la seguente deliberazione n. 17 del 24 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(*Omissis*).

Che è stata riconfermata l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,2 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2001.

01A4214

COMUNE DI MONTEMILONE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Montemilone, provincia di Potenza ha adottato la seguente deliberazione n. 7 del 26 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Ha deliberato per l'anno 2001 l'aliquota addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5 per cento.

01A4215

COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Pieve Albignola, provincia di Pavia ha adottato la seguente deliberazione n. 10 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Si stabiliscono le seguenti tariffe per l'anno 2001: aliquota 0,2 per cento.

01A4216

COMUNE DI RIMA SAN GIUSEPPE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Rima San Giuseppe, provincia di Vercelli ha adottato la seguente deliberazione n. 8 del 9 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di non istituire l'addizionale IRPEF comunale per l'anno 2001 ai sensi del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998.

01A4217

COMUNE DI RIMASCO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Rimasco, provincia di Vercelli ha adottato la seguente deliberazione n. 8 del 10 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di non istituire l'addizionale IRPEF comunale per l'anno 2001 ai sensi del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998.

01A4218

COMUNE DI TORRICELLA IN SABINA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Torricella in Sabina, provincia di Rieti ha adottato la seguente deliberazione n. 58 del 23 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,4 per cento.

01A4219

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651091/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.